

Gianluca Russo

LA MISURAZIONE DEI RIFIUTI DA TARIFFA CORRISPETTIVA

Le prospettive della tassazione sui rifiuti
dopo il D.M. 20 aprile 2017

e.Caspari

Cat. V - N. 724400





La posta del Sindaco
materiali per servizi al governo locale



*Visiona i contenuti e la
modulistica dedicata
all'ufficio tributi su
www.progettoomnia.it*

@ 2017 Grafiche E. Gaspari
ISBN 978-88-97407-84-3

© 2017 Halley informatica
ISBN 978-88-7589-484-9

Finito di stampare nel mese di novembre 2017
presso Grafiche E. Gaspari srl
via M. Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051 763201 – Fax 051 6065611
mail@gaspari.it – www.gaspari.it

Halley informatica srl
via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC)
Tel. 0737 781211 – Fax 0737 787200
halleynt@halley.it – www.halley.it – www.halleyconsulenza.it

copertina | Grafiche E. Gaspari srl

Gli editori e l'autore declinano ogni responsabilità per eventuali e involontari errori.

Tutti i diritti, compresi la traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni, sono riservati in tutti i Paesi.

Ai miei figli, Nello e Claudia

Indice

Autore	pag.	11
Introduzione	»	13

I – Gli elementi della TARIP

1.1	Il presupposto impositivo e soggettività passiva della TARI e della TARIP	»	19
1.2	La classificazione dei rifiuti	»	22
1.3	I rifiuti urbani e assimilati	»	23
1.4	Sintesi della sentenza 13 aprile 2017, n. 4611 del Tar Lazio	»	24
1.5	Lo schema di decreto per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani	»	26
1.6	I commi 649 e 661 della Legge di stabilità n. 147/2013	»	41
1.7	I commi di riferimento della TARIP nella Legge di stabilità n. 147/2013	»	43

II – Analisi e prospettive del D.M. 20 aprile 2017

2.1	Il D.M. 20 aprile 2017: tratti salienti	»	47
2.2	A chi è applicabile il regolamento?	»	61
2.3	La fase applicativa	»	68
2.4	Prospettive nello sviluppo dell'esperienza acquisita	»	70

III – I nuovi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti prodotti

3.1	La misurazione puntuale: come realizzare i sistemi di misurazione puntuale	»	73
-----	--	---	----

3.2	L'utenza aggregata domestica	»	76
3.3	Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuali	»	81
3.4	Iva e tariffa corrispettiva	»	84

IV – La documentazione TARIP

4.1	I documenti fondamentali della TARIP	»	87
4.2	Potestà regolamentare	»	88
4.3	Il regolamento TARIP	»	90
4.4	La disciplina per l'individuazione del soggetto attivo e del presupposto di applicazione	»	91
4.5	La disciplina della determinazione della tariffa sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017	»	94
4.6	Il piano finanziario TARIP	»	96
4.7	Tariffa: parte fissa e parte variabile	»	101
	4.7.1 Pertinenze: quota fissa e quota variabile	»	104
4.8	La delibera tariffaria	»	106
	4.8.1 Soggetto legittimato all'approvazione delle tariffe	»	106
4.9	Il termine di approvazione delle tariffe	»	107

V – Le esperienze in Italia e in Europa nell'applicazione della tariffa corrispettiva

5.1	Tariffazione incentivante e rifiuti zero	»	109
5.2	Diffusione della tariffazione puntuale dei rifiuti in Europa	»	111
5.3	Le prime esperienze nell'applicazione della tariffa in Italia	»	112
5.4	Risultati della tariffazione puntuale in Italia	»	113

VI – Efficienza e riscossione della tariffa

6.1	Strumenti per raggiungere la massima efficienza operativa	»	115
6.2	Vantaggi della tariffa puntuale se applicata dal Gestore del servizio grazie alla possibile detrazione dell'Iva	»	116
6.3	La riscossione della tariffa corrispettiva	»	121

VII – Spunti e considerazioni finali

7.1 Riflessioni » 125

APPENDICE

1. Schema proposta di approvazione regolamento TARIP » 131
2. Bozza di regolamento TARIP » 135
3. D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 » 160

Dott. Gianluca Russo, Esperto in materia di tributi locali, Funzionario Responsabile Settore Finanze e Tributi, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, Controller, Consulente e formatore in materia tributaria.

Introduzione

Breve quadro dell'evoluzione normativa

Nel panorama nazionale di fisco locale, la tassa sui rifiuti rappresenta senza dubbio il tributo di maggior rilievo non soltanto per l'aspetto meramente tecnico, ma soprattutto per quello ambientale, l'art. 14 del decreto "Salva Italia" Legge 6 dicembre 2011, n. 214 abrogava, almeno temporaneamente tutti i sistemi di prelievo previgenti introdotti nel ventennio precedente (la TARSU da D.Lgs. n. 507/1993, la TIA1 da art. 49 del D.Lgs n. 22/1997, la TIA2 da art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, la Tariffa ex assimilati da art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e l'addizionale ex ECA da R.D. n. 2145/1937) introducendo la TARES.

Tributo
di maggior
rilievo

La Tassa rifiuti e servizi finalizzata alla copertura dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento e recupero) "ibrido" tra TIA e TARSU, causa forti rigidità in fase applicativa, verrà applicata solo nell'anno 2013 e neanche in tutti i Comuni, visto che il D.L. n. 102/2013 consentiva per quell'anno il ripristino temporaneo (nelle more della definitiva soppressione e conseguente introduzione della TARI avvenuta con la legge di stabilità 2014) dei sistemi ad essa previgenti.

Nonostante la natura tributaria di entrambi, la norma in ogni caso prevedeva la possibilità per gli Enti locali, di applicare un prelievo di natura corrispettiva, la cui evoluzione poi confluirà nella TARIP.

È l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 a prevedere la facoltà per gli Enti locali che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, una tariffa avente natura corrispettiva, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in sostituzione della TARI, invece prevista dal comma 639.

Art. 1,
comma 688

L'emanazione del D.M. dello scorso 20 aprile, completa il quadro normativo della TARIP (Tari puntuale), corrispettivo di

natura patrimoniale, già introdotto nel nostro sistema di fisco locale dalla Legge di stabilità n. 147/2013, stabilità per l'anno 2014, pienamente rispondente al paradigma "erogazione/fruizione del servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti".

Il problema della tassazione sui rifiuti, ha tenuto banco per più degli ultimi 20 anni di legislazione ambientale italiana, ed ancora oggi risulta, per svariati motivi, nota dolente del regime di fisco locale e delle logiche di bilancio.

Avvicinamenti e soprattutto proroghe (per anni il passaggio da tassa a tariffa è stato puntualmente rimandato poco prima che scadessero i termini), hanno "incentivato" la vena pionieristica di alcuni Comuni che nel tentativo di applicare (in assenza di una specifica regolamentazione) i nuovi regimi tributari, anticipando ad esempio volontariamente le disposizioni legislative nazionali in materia di tariffa puntuale sui rifiuti, hanno reso il quadro generale ancor più complesso e variegato.

Variazione
del tributo

Nel tempo è variata non solo la tipologia di tributo (da tassa a tariffa, appunto), ma anche i parametri per la commisurazione dell'importo: la superficie dei locali di abitazione e/o di attività, l'insieme dei costi di esercizio (come ad esempio lo spazzamento delle strade e gli investimenti in opere) e del quantitativo di rifiuti prodotti, il numero dei residenti, la tipologia di utilizzo dei locali.

Non deve stupire quindi se ad oggi, l'impianto normativo che dovrebbe garantire il pieno regime del prelievo tributario non sia ancora decollato definitivamente, anche (e questo è sicuramente uno dei principali motivi del ritardo) per la ben note difficoltà di alcune regioni nel mettere a punto un sistema di raccolta dei rifiuti in grado di garantire una corretta commisurazione della tariffa.

Di recente il Legislatore è tornato sul tema, con la pubblicazione (in G.U. 22 maggio 2017, n. 117) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 che ha dettato ai Comuni le istruzioni per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Lo scopo del decreto quindi, è almeno nelle intenzioni del Legislatore e a meno di repentini cambi di rotta, quello, di impostare criteri univoci per la definizione della sola quota variabile della tariffa, legata agli effettivi quantitativi di rifiuti prodotti, a differenza di quella fissa che riguarda i servizi di smaltimento.

Il provvedimento è strutturato essenzialmente attorno a due concetti fondamentali: l'identificazione delle utenze e misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti.

Per quanto riguarda il primo punto, il decreto dispone il tracciamento non solo di ogni singola utenza (tramite un codice personale), ma anche dei conferimenti e persino del momento del prelievo; parimenti, i dati, una volta acquisiti in formato elettronico, dovranno garantire requisiti di accessibilità per eventuali controlli, ma anche di inalterabilità e, soprattutto, di riservatezza.

Tracciamento

Per quanto riguarda la misurazione dei quantitativi, due sono le possibili soluzioni adottabili: tramite pesatura o mediante misurazione volumetrica. Nel primo caso (modalità diretta), le operazioni potranno essere svolte a bordo dell'automezzo stesso, presso i centri di raccolta oppure tramite dispositivi elettronici (come ad esempio microchip) integrati nei contenitori di raccolta; nel secondo caso (misurazione indiretta) i rilievi potranno essere effettuato partendo dalle dimensioni del contenitore e stimando il peso tramite appositi sistemi di valutazione.

Misurazione dei quantitativi

Una disciplina particolare è riservata alle c.d. “utenze integrate” domestiche (ovvero l'insieme di due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza) che potranno ripartire i quantitativi tra le singole utenze adottando un criterio “pro capite” o tramite appositi indici.

Utenze integrate

I Comuni quindi, nel pieno rispetto della propria autonomia regolamentare, possono adottare criteri integrativi a quelli previsti dal decreto ai fini di garantire il raggiungimento degli obiettivi, dall'altro sono chiamati a un notevole impegno per adeguarsi a quanto dispone il D.M. 20 aprile 2017; la posta in gioco è l'avvio, dopo tanti rimandi, di un sistema di tariffazione nazionale efficiente e in grado di innescare, laddove non esista ancora, una raccolta differenziata in linea con gli obiettivi comunitari.

Se la TARI (tributo) quindi, risulta una tassa fondata sulla “genetica” presunzione nella produzione dei rifiuti, collegando inoltre il relativo prelievo ai parametri della superficie e dei componenti il nucleo familiare, la TARIP (entrata patrimoniale/corrispettivo) invece, fermo restando la parte fissa, correla il pagamento del servizio reso alla effettiva quantità (volume) di rifiuti prodotti, quindi al rilievo puntuale degli stessi conferiti al pubblico servizio, funzionale alla determinazione della parte variabile della tariffa.

Principio cardine

L'asse "comune" che lega in ogni caso a doppio filo il tributo TARI e il corrispettivo TARIP è pur sempre il principio europeo del «*chi inquina, paga*» che, nel caso della tariffa puntuale, sarà da riscrivere in «*chi meno inquina e meglio conferisce, meno paga*», nel senso che la parte variabile della tariffa sarà strettamente legata alla quantità e alla qualità di rifiuti conferiti.

Nella tabella seguente, si riportano le principali caratteristiche:

TARI	TARIP (TARIFFA CORRISPETTIVA)
Sistema presuntivo della produzione dei rifiuti Entrata tributaria Non applicabilità dell'IVA Giudice Tributario D.M. n. 158/1999 Possibili contenziosi	Sistema di rilievo puntuale della produzione dei rifiuti Entrata patrimoniale Applicazione IVA Giudice ordinario D.M. n. 158/1999 (quota fissa) D.M. 20 aprile 2017 (quota variabile RUR) Minori possibilità di contenzioso Stretta correlazione tra servizio reso e quantità di rifiuti prodotti Applicata e riscossa dal gestore del servizio Igiene urbana

In ogni caso, come facilmente desumibile da quanto premesso, la differenza principale tra le stesse, è la presunzione nella produzione di rifiuti, che nel caso della TARI, tende a "standardizzarne" la quantità prodotta, senza tener conto delle specifiche situazioni, invece determinati nella tari corrispettiva o puntuale che dir si voglia.

Differenze della tariffa puntuale

La tariffa puntuale, si struttura quindi in un entrata diversa dalla TARI, sia per natura che per caratteristiche:

- 1) la natura corrispettiva;
- 2) l'essere strettamente collegata al tipo di servizio di igiene urbana effettuata sul territorio;
- 3) l'essere applicata e riscossa dal gestore del servizio di igiene ambientale.

La Tari e la legislazione Europea

Con somma sorpresa degli addetti ai lavori, a ridosso dell'introduzione del decreto ministeriale TARIP, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17498 del 14 luglio 2017, ha definitivamente chiarito che l'attuale metodologia di calcolo della tassa sui rifiuti

in termini di presupposto e criteri di calcolo, non è in contrasto con le regole europee.

Invero, ancora oggi, il metodo di quantificazione del tributo pur essendo ancora “tarato” sulla superficie dell’immobile posseduto, non risulta esser contrario al principio comunitario del “chi inquina paga”. Il vero limite posto dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea alle Autorità nazionali è che le leggi dei singoli stati non prevedano presunzioni assolute sulla produzione di rifiuti e che consentano sempre ai contribuenti di poter fornire la prova contraria.

Limite

Per i giudici della Suprema Corte infatti, l’individuazione dei presupposti della tassa e i suoi criteri di calcolo non violano le direttive comunitarie, *«sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perché la detta disciplina, pur essendo in parte fondata sulla scorta di sistemi presuntivi circa l’effettiva produzione di rifiuti, consente in ogni caso al contribuente, soggetto passivo, un’ampia prova contraria»*.

Come noto, sulla conformità ai principi comunitari della disciplina della tassa rifiuti si era già espressa la Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza n. 551/2013) a proposito dell’auto- smaltimento.

Secondo i giudici europei, non è in contrasto con le direttive comunitarie la normativa nazionale che esclude che un’impresa possa smaltire in proprio i rifiuti prodotti.

In Italia, dunque, i produttori di rifiuti anche se li smaltiscono autonomamente sono soggetti a tassazione. Del resto, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri un metodo particolare per il finanziamento del costo della gestione dei rifiuti. La copertura dei costi può essere assicurata da una tassa, un canone o con qualsiasi altra modalità.

Tra l’altro, la tassa può essere calcolata su una stima del volume dei rifiuti generato, anziché in base al quantitativo effettivamente prodotto e conferito. Quello che conta è che la tassa così determinata non ecceda quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

La normativa italiana, così come oggi strutturata, risulta essere in linea con questi precetti. Le varie discipline che si sono succedute in materia di smaltimento rifiuti (TARSU, TARES, TARI)

hanno infatti in comune la regola generale che le entrate derivanti dalla tassazione sono finalizzate solo a coprire i costi del servizio.

Le cause di esenzione, totale o parziale, sono previste dalla legge. L'auto smaltimento, il recupero o il riciclo, danno diritto all'esonerazione dal prelievo solo nei casi in cui sia espressamente disposto.

I

GLI ELEMENTI DELLA TARIP

1.1 Il presupposto impositivo e soggettività passiva della TARI e della TARIP

Come in TARI, il comma 641 della Legge n. 147/2013, stabilità per l'anno 2014, individua quale presupposto impositivo della TARIP «*il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva*».

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	
TARI	TARIP
Comma 641 Legge di stabilità n. 147/2013 - Possesso/detenzione - Suscettibilità a produrre rifiuti - Locali o aree scoperte	Comma 641 Legge di stabilità n. 147/2013 - Possesso/detenzione - Suscettibilità a produrre rifiuti - Locali o aree scoperte

Ciò che rileva quindi in entrambi i casi, è la condizione oggettiva di poter disporre di un locale o di un'area scoperta operativa idonea all'uso, con la presunzione alla produzione di rifiuti (in regime di TARI), che opererà sino a prova contraria, prescindendo dalla volontà del soggetto passivo di utilizzare il bene, in quanto strettamente legata alla condizione oggettiva del locale di poter essere utilizzato (inidoneità strutturale, impraticabilità, sporadica presenza umana, produzione a ciclo chiuso).

Tale logica tipicamente tributaria infatti viene mutuata anche dal D.M. dello scorso 20 aprile che seppur nel porre le basi per

Condizione
oggettiva

l'applicazione della tariffa corrispettiva di fatto, definisce utente non il soggetto o i soggetti che effettivamente producono rifiuti, ma chi, anche solo potenzialmente sia in grado di produrli.

A parte quindi la evidente discrasia con il concetto di tariffa corrispettiva, la “vocazione” alla produzione dei rifiuti, ripropone il problema dell'effettiva inidoneità dei locali alla produzione degli stessi, rappresentando, come tra l'altro già avveniva in TARSU, oggetto di accesso dibattito, non solo per le responsabilità che potrebbero profilarsi in capo ai funzionari in caso di esclusione dal campo di applicazione della tassa o della tariffa, ma soprattutto per i tratti evidentemente elusivi che la normativa vigente in tal senso manifesta.

Guardando all'aspetto operativo ad esempio, non perdendo di vista quanto già in passato raccomandato dalla linee guida ministeriali, la presentazione del distacco delle utenze e/o la mancanza di arredo non dovrebbe essere considerato sufficiente per la chiusura della posizione della tassa, così come una eventuale operazione di sgravio della stessa per annualità precedenti dovrebbe essere eseguita solo a seguito di un'accurata valutazione delle prove documentali e/o fotografiche (seppur presentate in ritardo) dal contribuente, invero la probabilità che questi dimostri l'oggettiva inutilizzabilità di un locale si riduce in funzione della vetustà dell'anno di imposizione per il quale si chiede lo sgravio.

Nella TARIP, oltre a detti profili strutturali di elusività, si aggiungono quelli correlati all'effettivo controllo dei rifiuti prodotti rispetto a quelli conferiti, argomento questo, trattato nei prossimi paragrafi.

L'eredità quindi dei previgenti sistemi di prelievo sui rifiuti, dovrebbe confermare anche in TARIP, il non assoggettamento alla tariffa per quei locali e quelle aree ove oggettivamente per natura o per il particolare uso, non è possibile produrre rifiuti.

OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ A PRODURRE RIFIUTI PER	
NATURA	PARTICOLARE USO
<ul style="list-style-type: none"> - impraticabilità - abbandono - locali con attrezzature stabili da ris. min. 141/e del 1999 	<ul style="list-style-type: none"> - sporadica presenza umana - locali con produzioni a ciclo chiuso

Come già detto, tutte queste circostanze in ogni caso, dichiarate dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo, dovranno essere oggetto di precipuo controllo da parte dell'ufficio finalizzato al riscontro delle stesse anche attraverso l'ausilio di altri organi dell'Ente, nelle more della pur sempre garantita possibilità per il contribuente di dimostrare l'inidoneità all'uso anche ove lo stesso non sia stato precedentemente dichiarato.

Necessità di un controllo

A tal proposito, corre l'obbligo segnalare diverse sentenze della suprema Corte di Cassazione, in particolare la n. 33/2015 e la più recente 17623/2016 che chiariscono come la prova dell'imponibilità spetti al Comune, mentre grava sul contribuente quella dell'eventuale dimostrazione appunto della riduzione/esenzione.

Il comma 642, individua «*nel possessore o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani*» i soggetti passivi della TARI/TARIP, prevedendo, «*in caso di pluralità di possessori o di detentori, l'obbligazione solidale*» disciplinata dall'art. 1292 C.C., che sancisce come l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.

Soggetti passivi

In ogni caso, sottolinea il predetto comma, l'obbligazione resta "unica", nel senso che si sostanzierà nei confronti dei possessori o dei detentori, autonomamente.

In caso di detenzione temporanea (non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare) in regime TARI, come noto, il successivo comma 643, individua quale «*unico soggetto passivo, il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie*».

Detenzione temporanea

Tale previsione normativa, si mostra di difficile applicazione nel regime TARI, in particolare per le utenze non domestiche, in quanto l'eventuale soggettività passiva ricadrebbe nel caso di specie, sul titolare del diritto reale del locale in cui viene svolta l'attività produttiva, seppur questi non abbia nulla a che vedere con la stessa.

In regime TARIP, sarebbe non riproponibile, in quanto incompatibile non solo con i principi generali della stessa (chi effettivamente inquina paga) ma lederebbe, ove applicata alla tariffa

puntuale, anche in termini di imposizione ai fini Iva, regime a favore non del possessore dell'immobile, ma dell'effettivo occupante dello stesso.


1.2 La classificazione dei rifiuti

Definizione di rifiuto

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 152/2006 si definisce rifiuto: «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.»

Con l'approvazione del D.M. 20 aprile 2017, viene introdotto il concetto di *RUR*, quale rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301).

Questa la classificazione attuale:



1.3 I rifiuti urbani e assimilati

D.LGS. N. 152/2006 - CLASSIFICAZIONE RIFIUTI	
RIFIUTI URBANI (ART. 184, COMMA 3)	RIFIUTI SPECIALI (ART. 184, COMMA 3)
1) rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali diversi dalle abitazioni, assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lett. g), che richiama l'art. 195 comma 2 lett. e); 3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 4) rifiuti giacenti su strade pubbliche o strade private soggetto ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi, ecc; 6) rifiuti cimiteriali da esumazioni, estumulazioni, da attività cimiteriali	1) rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.; 2) rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, scavo. 3) rifiuti da lavorazioni industriali; 4) rifiuti da lavorazioni artigianali; 5) i rifiuti da attività commerciali; 6) rifiuti da attività di servizio; 7) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento rifiuti (fanghi da potabilizzazione/trattamento delle acque reflue); 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

L'assimilazione, dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, secondo i criteri normativi dell'art. 195, comma 2 del Codice ambientale, passa, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare da parte dell'Ente locale, che dovrà definire l'assimilazione quali-quantitativa di questi rifiuti a quelli urbani come in precedenza descritti.

Le sostanze assimilabili, sono quelle elencate al punto 1.1.1 della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, che resta ad oggi, seppur nelle more della definitiva approvazione del Decreto recante i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (alla firma del Ministro, già previsto dall'art. 195, comma 2, lett. e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) unico punto di riferimento in materia di assimilazione.

Secondo tale delibera, tali rifiuti, potranno essere conferiti al pubblico servizio, solo se rispettano i limiti qualitativi ma soprattutto quantitativi (che secondo diverse pronunce, vanno fissati obbligatoriamente) stabiliti appunto nel regolamento comunale, superati i quali, vige l'obbligo a carico del produttore di provvedervi a proprie spese. La prima sarà effettuata sulla scorta

Assimilazione

Delibera
27 luglio
1984

della precitata delibera interministeriale, quella qualitativa invece tenendo conto dei coefficienti del D.P.R. n. 158/1999.

In ogni caso, tali metodologie di assimilazione saranno a breve superate dall'entrata in vigore del predetto decreto, frutto della sent. n. 4611 pubblicata il 13 aprile 2017, dalla sezione 2-bis del TAR Lazio con la quale lo stesso tribunale concedeva 120 giorni al Ministero dell'Ambiente affinché potesse finalmente adottarlo.

Nel successivo paragrafo, analizzeremo lo schema di decreto e le prospettive in termini di tassazione, tenendo presente due fattori preminenti:

- che i predetti principi di assimilazione oggi in uso, lasciano ampia discrezionalità ai comuni nel poter assoggettare a tassazione anche quelle attività che provvedono allo smaltimento dei rifiuti speciali per il tramite di soggetti privati, autorizzati;
- che in ogni caso, persiste sia in regime di TARI che di TARIP, la copertura integrale dei costi sostenuti per la gestione del servizio.

1.4 Sintesi della sentenza 13 aprile 2017, n. 4611 del Tar Lazio

A fronte della espressa attribuzione alla competenza statale della *«determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani»*, della prescrizione per cui *«con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti entro novanta giorni i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani»* e dell'invio da parte dell'impresa ricorrente (in data 12 maggio 2016) di una specifica istanza-diffida con contestuale atto di messa in mora, il Ministero dell'Ambiente, pur tenuto ad adottare la regolamentazione suddetta, risulta non avere ancora completato l'iter relativo, avendo soltanto avviato *«le attività propedeutiche all'adozione del decreto in questione»* (come espressamente ammesso nella memoria depositata dall'Avvocatura Generale dello Stato).

La violazione, da parte dell'Amministrazione sia del termine previsto dallo stesso art. 195 D.Lgs. n. 152/2006, sia del termine ulteriormente concesso dalla ricorrente nella sua diffida è pacifica e rende illegittima l'inerzia tenuta dal Ministero intimato.

Nè, in senso sostantivo all'accoglimento della domanda della ricorrente, rilevano il carattere ordinatorio del termine previsto dalle norme in esame (profilo che non incide sull'esistenza dell'obbligo né sulla possibilità di provvedere anche dopo la scadenza del termine), la natura discrezionale e non vincolata del potere amministrativo (nella fattispecie non viene, infatti, in rilievo il contenuto, ma solo l'obbligo di esercizio del potere in questione) e la necessità di coinvolgimento di altri Organi ed Enti, che è stata presa in considerazione dalle citate disposizioni normative ai fini dell'individuazione dei termini ivi previsti e che, comunque, non giustifica un ritardo quale quello, in concreto, verificatosi nella fattispecie.

Per questi motivi, in accoglimento del ricorso, il Tribunale dichiara l'illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla diffida spedita a mezzo posta il 12 maggio 2016 dalla società ricorrente e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento menzionato nella diffida stessa adottando di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il decreto che fissi i criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel termine di giorni 120 (così individuato in relazione alla natura degli adempimenti da effettuare) dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.

Questa in sintesi l'essenza della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha sancito l'illegittimità del silenzio-inadempimento ministeriale e ha obbligato il Ministero in questione ad adottare entro 120 giorni dall'emissione della sentenza n. 4611/2017 il decreto sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Dalla lettura della sintesi della predetta sentenza quindi, risulta chiaro come nonostante in materia di rifiuti sia praticamente accaduto di tutto negli ultimi anni, ancora oggi i Comuni (almeno sino all'emanazione del decreto di seguito riportato) continuano ad assimilare i rifiuti speciali agli urbani sulla scorta di una a dir poco vetusta delibera del 1984.

Da più parti quindi è stato sollevato il problema che tali ritardi sulla normativa di specie, abbiano consentito degli usi distorti della tassa/tariffa comunale, spesso estesa ad aree dove i rifiuti assimilabili non si formavano, se non potenzialmente.

Posizione
del tribunale

Usi
"distorti"
della tassa

Così le imprese si sono spesso trovate a dover pagare, oltre il gestore pubblico con la tassa/tariffa, anche il gestore privato, con ulteriore incidenza sulla pressione fiscale.

Il che, di fatto, ha rappresentato una ulteriore tassazione sulle aree aziendali, motivata da più che pretestuose e indifendibili ragioni di carattere ambientale.

Su questo discutibile contesto, si è innestato il ricorso che appunto ha dato il via alla richiamata sentenza.

1.5 Lo schema di decreto per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani

Come fatto cenno, da tempo atteso e puntualmente mai emanato, il decreto recante i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, è ormai in dirittura di arrivo (manca solo la firma del Ministro) grazie al diktat della richiamata sentenza del Tar Lazio dello scorso 13 aprile.

Riordino
della tassa

Il provvedimento, si propone di riordinare la materia, particolarmente caotica nell'ultimo decennio, a causa del silenzio delle norme, con l'obiettivo di dirimere il contenzioso insorto fra imprese e comuni sull'entità del conto della tassa sui rifiuti, in particolare per quanto concerne l'imponibilità di quelle aree ove vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani.

Infatti, oltre ai rifiuti speciali, gestiti autonomamente dalle aziende attraverso contratti di raccolta stipulati con gli operatori del ramo, esiste l'ampia categoria dei "rifiuti speciali non pericolosi", che i regolamenti locali possono appunto "assimilare" ai rifiuti urbani, sancendone l'imponibilità a carico dei produttori.

Quali sono i limiti qualitativi e quantitativi di tali assimilazioni? Questi i punti cruciali che il decreto in emanazione affronta e dettagliatamente definisce.

Discrezio-
nalità
degli Enti

La discrezionalità lasciata alla potestà regolamentare degli Enti locali, viene in sostanza dallo stesso decreto assorbita e come di seguito riportato, racchiusa in dettagliati limiti quali-quantitativi di assoggettabilità a tassazione in funzione della tipologia di attività svolta con influenze dirette sia in regime di TARI che di TARIP.

BOZZA DEL 19 SETTEMBRE

“Schema di decreto recante i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e, in particolare, l’articolo 195, comma 2, lettera e) che attribuisce allo Stato la “determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;

VISTO l’articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce in capo ai comuni le competenze in materia di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) e ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera g);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

e dei rifiuti assimilati” ai sensi dell’articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
ACQUISITA l’intesa del Ministro dello sviluppo economico, espressa con nota del ..., n. ...

DECRETA

Art. 1

“Oggetto e Finalità”

1. Il presente decreto stabilisce i criteri qualitativi e i criteri quali - quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Sulla base dei criteri individuati nel presente decreto, i comuni disciplinano le modalità per l’assimilazione ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

“Definizioni”

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
 - a) rifiuti assimilabili: i rifiuti speciali non pericolosi che secondo i criteri di cui all’articoli 3 possono essere assimilati ai rifiuti urbani;
 - b) rifiuti assimilati: i rifiuti di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 1, comma 2;
 - c) superficie di vendita: la superficie definita all’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 3

“Individuazione dei rifiuti assimilabili”

1. I rifiuti assimilabili sono quelli prodotti dalle attività di cui all’allegato 1 e identificati secondo i codici dell’elenco europeo dei rifiuti (EER) di cui all’allegato 2.
2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario come definiti dall’articolo 218, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, ai fini dell’individuazione del limite quantitativo dei rifiuti assimilabili agli urbani, i comuni applicano i criteri di cui agli articoli 4 e 5.
4. I rifiuti assimilabili prodotti dalle attività che superano i limiti quantitativi di cui agli articoli 4 e 5 non sono assimilati

agli urbani per l'intera quantità. Per tali rifiuti, è fatta salva la possibilità dell'attività di richiedere l'assimilazione al Comune che ne valuta l'accogliibilità.

5. I comuni possono adottare valori inferiori rispetto a quelli riportati al comma 2, sulla base della capacità impiantistica di trattamento effettivamente disponibile nel proprio territorio o nell'ambito territoriale ottimale.

Art. 4

“Criteri in presenza di misurazione puntuale”

1. In presenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i comuni assimilano i rifiuti sulla base di limiti quantitativi stabiliti per ciascuna attività tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti relative agli anni precedenti. In ogni caso i valori di produzione per ciascuna attività non sono superiori al valore limite Q riportato nell'allegato 3. In caso di prima applicazione del sistema di misurazione puntuale sono adottati, per il primo anno, i valori limite Q di cui all'allegato 3. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività per le quali non è indicato, nell'allegato 3, il valore limite sono assimilati. Nel caso di misurazione puntuale del solo rifiuto residuale della raccolta differenziata (CER 20 03 01), i valori riportati nell'allegato 3 sono moltiplicati per il fattore 0,35.

2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico in quantità non superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell'allegato 3.

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività commerciali in quantità superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell'allegato 3.

Art. 5

“Criteri in assenza di misurazione puntuale”

1. In assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i comuni assimilano i rifiuti in misura non superiore ai limiti Sv e Sd di cui all'allegato 4. I

rifiuti prodotti nell'ambito delle attività per le quali, nell'allegato 4, non è indicato il valore limite sono assimilati.

2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico, con superficie non superiore ai limiti Sd indicati nell'allegato 4.

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali con superficie di vendita superiore ai limiti Sv indicati nell'allegato 4.

4. Nel caso in cui le superfici di vendita delle attività commerciali superino i limiti Sv sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che si formano negli uffici, nelle mense, nei bar, nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico diversi dalla superficie di vendita, con superficie non superiore ai limiti Sd indicati nell'allegato 4.

Art. 6

“Norme transitorie”

1. I comuni ovvero gli Enti di governo, ove presenti, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Tali disposizioni avranno efficacia nell'anno solare successivo a quello di approvazione.

ALLEGATO 1

(Articolo 3, comma 1)

Elenco attività

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività industriali con capannoni di produzione.
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23. Mense, birrerie, amburgherie.
24. Bar, caffè, pasticceria.
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
28. Ipermercati di generi misti.
29. Banchi di mercato generi alimentari.
30. Discoteche, night club.

ALLEGATO 2
(Articolo 3, comma 1)
Elenco dei rifiuti assimilabili

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302

CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO 3
(Articolo 3, comma 2, lettera a)
**Limiti quantitativi in presenza di un sistema di misurazione
puntuale di cui al D.M. 20 aprile 2017**

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	VALORE LIMITE Q (KG/ANNO)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-
2. Cinematografi e teatri	-
3. Autorimesse	-
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-
5. Stabilimenti balneari	-
6. Esposizioni, autosaloni	2.560
7. Alberghi con ristorante	-
8. Alberghi senza ristorante	-
9. Case di cura e riposo	Sempre assimilati ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
10. Ospedali	Sempre assimilati ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
11. Uffici, agenzie, studi professionali	-
12. Banche ed istituti di credito	-
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	5.775
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5.173
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4.000
16. Banchi di mercato beni durevoli	-
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.321

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	911
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.158
20. Attività industriali con capannoni di produzione	4.125
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	4.455
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-
23. Mense, birrerie, amburgherie	-
24. Bar, caffè, pasticceria	-
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20.403
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	19.395
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	34.636
28. Ipermercati di generi misti	65.945
29. Banchi di mercato generi alimentari	-
30. Discoteche, night club	-

ALLEGATO 4

(Articolo 3, comma 2, lettera b)

Limiti quantitativi in assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al D.M. 20 aprile 2017.

ATTIVITÀ	VALORE LIMITE S_v (MQ)	VALORE LIMITE S_d (MQ)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-
2. Cinematografi e teatri	-	-

3. Autorimesse	-	-
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-
5. Stabilimenti balneari	-	-
6. Esposizioni, autosaloni	400	100
7. Alberghi con ristorante	-	-
8. Alberghi senza ristorante	-	-
9. Case di cura e riposo	Sempre assimilati ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254	
10. Ospedali	Sempre assimilati ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254	
11. Uffici, agenzie, studi professionali	-	-
12. Banche ed istituti di credito	-	-
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	400	100
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	250	100
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	400	100
16. Banchi di mercato beni durevoli	-	-
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	Limite non applicabile alla tipologia di attività (art. 3, comma 3)	100

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Limite non applicabile alla tipologia di attività (art. 3, comma 3)	100
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Limite non applicabile alla tipologia di attività (art. 3, comma 3)	100
20. Attività industriali con capannoni di produzione	Limite non applicabile alla tipologia di attività (art. 3, comma 3)	500
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	Limite non applicabile alla tipologia di attività (art. 3, comma 3)	500
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	-
23. Mense, birrerie, amburgherie	-	-
24. Bar, caffè, pasticceria	-	-
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	800	100
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	800	100
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	250	100
28. Ipermercati di generi misti	2.500	250

29. Banchi di mercato generi alimentari	-	-
30. Discoteche, night club	-	-

In sostanza il decreto, fissa specifici criteri di assimilazione sia nel caso in cui il Comune applichi sistemi di misurazione puntuali (art. 4) sia nel caso questi si trovi in regime di TARI (art. 5), sancendo specifici limiti di quantità tassabili rispettivamente indicate nell'allegato n. 3 e n. 4.

Nel primo caso ad esempio, in regime TARIP, il decreto rende non assoggettabili (quindi sottrae a tassazione) le superfici di negozi, magazzini oltre le 5,75 tonnellate annue, delle attività industriali oltre le 4,12.

Nel secondo caso, ferma la TARI fuori dalla porta dei magazzini e delle attività commerciali medio-grandi: negozi di abbigliamento, autosaloni e librerie con più di 400m² di superfici di vendita, supermercati che superano gli 800 metri quadrati, edicole, farmacie e tabaccai da oltre 250, e via elencando secondo limiti diversi per ogni categoria censita dal provvedimento.

In tutti questi casi si potranno tassare solo i rifiuti prodotti da mense, uffici e locali di servizio, all'interno di un'altra griglia di limiti indicati dal provvedimento.

Di sicuro, l'incognita principale è rappresentata dagli effetti diretti e indiretti che a seguito di tali previsioni, ricadranno sulle altre tipologie di utenze, a partire da quelle domestiche.

Incognita
principale

Il paradigma TARIP o TARI che sia, resta infatti quello classico, ovvero copertura integrale dei costi del servizio. Se quindi sottraggo a tassazione delle superfici, in ogni caso dovrò, nel rispetto dello stesso, coprire integralmente i costi: e se l'ambito di applicazione più ristretto non si accompagna a una rimodulazione dei costi da finanziare, quel che non viene pagato da un contribuente si scarica su tutti gli altri.

Sul punto, però, il decreto nulla dice.

Certo, inciderà non solo sui livelli tariffari (con stima di aumento anche del 40%) ma anche sul tessuto produttivo ormai

conformatosi (causa una normativa allo stallo da oltre un ventennio), ai precitati criteri della delibera del CIPE del 27 luglio 1984, che individua l'elenco dei rifiuti assimilabili concentrandosi solo sull'aspetto qualitativo, lasciando i criteri quantitativi alla potestà regolamentare degli Enti.

Due
categorie
di Comuni

Lo stesso, collegandosi alle prescrizioni del D.M. 20 aprile 2017, divide i Comuni in due categorie:

- a) Comuni con misurazione puntuale;
- b) altri Comuni;

Per entrambi, la regola generale (che sembrerebbe a questo punto riscrivere il presupposto impositivo contenuto nel comma 661), è quella disegnata nell'art. 5 del decreto: «Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico in quantità «non superiore ai limiti quantitativi Q indicati nell'allegato 3» (per la Tarip) e «con superficie non superiore ai limiti Sd indicati nell'allegato 4» (per la Tari).

Allegato 4

In assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, i Comuni assimilano i rifiuti in misura non superiore ai limiti Sv e Sd di cui all'Allegato 4. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività per le quali, nell'Allegato 4, non è indicato il valore limite sono assimilati. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico, con superficie non superiore ai limiti Sd indicati nell'allegato 4.3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali con superficie di

vendita superiore ai limiti Sv indicati nell'allegato 4.4. Nel caso in cui le superfici di vendita delle attività commerciali superino i limiti Sv sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che si formano negli uffici, nelle mense, nei bar, nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico diversi dalla superficie di vendita, con superficie non superiore ai limiti Sd indicati nell'allegato 4.

Come già in precedenza fatto cenno, per gli Enti in misurazione puntuale, vengono solo apparentemente rilevate le quantità, invero, l'Allegato 3, introduce nuovamente un criterio di assimilazione per mq, perché i valori indicati non sono altro che il kd massimo della categoria moltiplicato per una superficie, a seconda della categoria. Così per le attività industriali ed artigianali si fa riferimento a 500 mq, per il supermercato 900 mq, per l'ipermercato 2750 mq, 500 mq per gli autosaloni, 350 per ortofrutta (!!), ecc.

Criterio di assimilazione per mq

Il paradosso, quindi desumibile dalla bozza su esposta, risiede nel fatto che sia per TARIP che per Tari si introducono esclusivamente criteri basati sui mq, tra l'altro senza cenno alcuno a quelle categorie che non contengono limiti specifici.

Di certo dei correttivi in termini di assimilazione bisognava pur prevederli. Ma correggere significa migliorare ciò di cui si dispone, non sempre fare "tabula rasa" come invece spesso accade.


Necessità di correttivi

Forse, anche per questo, il provvedimento prevede una fase transitoria di un biennio, durante il quale i Comuni avranno modo di sperimentare l'applicazione dei nuovi parametri a partire dall'anno solare successivo a quello in cui l'Ente riforma il proprio regolamento.

Non bisogna in ogni caso, perdere di vista che un eventuale ulteriore aumento della tassazione sui rifiuti, in alcune Regioni già a livelli insostenibili per gli aumenti fatti registrare negli ultimi anni (si rammenta che anche quest'anno con la Legge di bilancio n. 232/2016 la Tassa sui rifiuti è stata confermata in deroga al blocco degli aumenti sui tributi locali), potrebbe definitivamente compromettere la capacità di riscossione da parte dei Comuni.

La Curva di Laffer, riportata nel grafico che segue, risulta in tal senso abbastanza significativa:

La Curva di Laffer: aumento taxa rifiuti



Fonte: www.okpedia.it

Il “punto di non ritorno”

Come noto, la logica di tale rappresentazione grafica, conosciuta appunto come curva di Laffer dal nome del suo ideatore, ci dice che quando il prelievo fiscale diventa eccessivo, non più sostenibile per i contribuenti, questi percepiranno la tassa (nel caso preso in considerazione quella sui rifiuti) come iniqua, ciò genererà un circolo vizioso ove anche i contribuenti “regolari” tenderanno appunto ad eludere, evadere o nel caso di attività economiche a disinvestire, con ricadute dirette in termini di riduzione di base imponibile e quindi di mancato gettito per i Comuni.

La sensazione che vien fuori da tale nuovo quadro normativo in ogni caso, è che stia ormai nascendo, a prescindere dalle posizioni più o meno condivise nel panorama nazionale una nuova coscienza della tassazione rifiuti, improntata a maggiore efficienza che porta dritto verso l’applicazione della tariffa puntuale.

1.6 I commi 649 e 661 della Legge di stabilità n. 147/2013

Durante i lavori parlamentari della Legge di stabilità 2014, su indicazione dell'ANCI, veniva introdotto il comma 649 che prima della modifica operata dal D.Lgs. n. 16/2014, Salva Roma-ter, recitava: *«Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

Comma
649

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani (non pericolosi), nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.».

Tale comma, veniva introdotto in antitesi al comma 661 che disponeva invece l'esenzione d'imperio per una molteplicità di utenze non domestiche, prevedendo che il tributo, non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrava di aver avviato al recupero.

Comma
661

Nonostante le iniziali resistenze del Ministero dell'Ambiente (circolare 13 febbraio 2014, n. 1), l'entrata in vigore del Decreto n. 16/2014 da me ribattezzato, nel caso di specie in decreto "Salva TARI", sopprimeva definitivamente il discusso comma 661, modificando però ed ampliando contestualmente la portata del comma 649, generando una nuova ambiguità normativa aggiungendo allo stesso che ora testualmente dispone: *«Nella determinazione della Tari il comune DISCIPLINA con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (...) con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione».*

Proprio tale ampliamento della portata del predetto comma 649, diede vita ad un acceso dibattito giurisprudenziale molto "garantista" per il contribuente, poco per gli Enti in quanto il

Legislatore rendeva esplicito il tentativo di voler escludere dalla tassazione quelle utenze non domestiche, che di fatto poco influivano sul costo del servizio.

Invero, se il primo periodo del precitato comma disponeva *sic et simpliciter* l'esclusione delle superfici nelle quali si formavano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (ovvero rifiuti non assimilabili e non assimilati da regolamento) quest'ultimo imponeva al Comune di individuare attraverso il proprio regolamento, quelle aree in cui venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e i magazzini di materie prime e merci ad esse funzionalmente collegate, ai fini della relativa detassazione.

Difficoltà

Le difficoltà maggiori nel rendere operativa tale previsione normativa risiedono tuttora, e non potrebbe essere altrimenti, visto che la stessa va inquadrata in combinato disposto con il comma 682, nel riuscire effettivamente a delimitare le superfici delle utenze non domestiche ove appunto si formano in via prevalente rifiuti speciali pericolosi non assimilabili, soprattutto considerando che la maggior parte delle stesse, spesso presentano promiscuità nella produzione, con conseguente oggettiva impossibilità e quindi risulta oggettivamente difficile individuare e a differenziare tali aree.

POSSIBILE IPOTESI DI SOLUZIONI OPERATIVE
<p>Ipotesi 1: reparto produttivo in VIA ESCLUSIVA di rifiuti non assimilati Detassazione estesa per intero anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati</p> <p>Ipotesi 2: reparto produttivo SIA DI RIFIUTI ASSIMILATI CHE NON:</p> <p>A) possibile individuazione esatta della porzione che produce rifiuti speciali non assimilati</p> <ul style="list-style-type: none"> - magazzino detassato sulla base della stessa % incidenza del reparto produttivo <p>B) produzione promiscua</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione a norma dell'art. 1, comma 682, delle % di abbattimento previste dal regolamento comunale all'intera superficie dei locali in cui è svolta l'attività - magazzini sono già detassati in proporzione - mero rinvio alle regole esistenti

Ma tutto questo è realmente applicabile alla TARIP?

È questo l'interrogativo cui bisogna rispondere oggi, soprattutto a seguito delle recenti novità in materia.

Apparentemente poco o nulla, stante a monte la pesatura dei rifiuti prodotti conferibili (assimilabili, s'intende), ovviamente per la parte conferibile al pubblico servizio e quindi per la quota

variabile, ma non bisogna dimenticare che l’esperienza normativa che ha prodotto il comma 649 è pregnante del codice ambientale e quindi strettamente correlato al D.M. 20 aprile 2017.

Di norma tutto dovrebbe dipendere dall’impalcatura del modello regolamentare TARIP, e dalla capacità dello stesso di concretizzare alla luce dei criteri dallo stesso decreto introdotti, la piena corrispettività della tariffa.

1.7 I commi di riferimento della TARIP nella Legge di stabilità n. 147/2013

Il percorso introduttivo della TARIP, passa attraverso la Legge di stabilità per l’anno 2014, infatti la Legge n. 147/2013 attraverso i commi di seguito riportati, disegna invero un quadro prospettico abbastanza completo, volto contestualmente alla determinazione dei criteri generali da individuarsi con specifico decreto ministeriale (poi D.M. 20 aprile 2017), attraverso i quali il Legislatore intendeva dare l’avvio ad un’applicazione generalizzata della tariffa corrispettiva in modo massiccio in tutti i comuni italiani, alla possibilità (nelle more dell’approvazione degli stessi) di introdurre la tariffa puntuale per quei Comuni “avanti” nei sistemi di misurazione e addirittura connotando la fase di riscossione della stessa.

La Tariffa puntuale, avrebbe in ogni caso meritato una propria specifica e distinta identità, soffocata invece da una disciplina a prevalenza TARI alla quale sembra in ogni caso essere geneticamente legata. Di seguito si riportano i commi che ne connotano la struttura:

Tariffa
puntuale

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata** al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. Torna al sommario Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 - Pagina 7 Articolo 1 Comma 668 - In vigore dal 1 gennaio 2014 668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una **tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI**. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero **tramite bollettino di conto corrente postale** o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta **eccezione per la tariffa corrispettiva** di cui al comma 667 **che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **affidare, fino alla scadenza del relativo contratto**, la gestione dell'accertamento e della **riscossione della TARI**, anche nel caso di adozione della **tariffa** di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Questo l'assetto normativo della tariffa puntuale, che rafforza l'autonomia statutaria e regolamentare degli Enti locali pur essendo la stessa, (come chiaramente evidenziato dai dettami del richia-

mato comma 690) delegata nell'applicazione e nella riscossione, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Quella che sembra sostanziare una sorta di contraddizione “genetica” tra questi commi, conferma invece quanto già in un recente passato è stato chiarito per la TIA (tariffa di impatto ambientale), ovvero l'Ente locale in ogni caso, resta pur sempre il Gestore “per natura” della stessa, quindi potrebbe, se opportunamente organizzato, gestirla direttamente.

Contraddizione

Invero, la tariffa pur essendo strutturata come entrata del Gestore del servizio, in ogni caso può essere direttamente organizzata e gestita dall'Ente locale che resta pur sempre il Gestore originario.

Tale concetto, viene chiaramente formulato in diverse disposizioni, tra cui:

- l'art. 19 del D.L. n. 95/2012 che individua tra le funzioni principali dell'Ente proprio quella dell'«organizzazione e della gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e relativa riscossione»;
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 che ai commi 1 e 2, testualmente recita: «1. I comuni concorrono nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (omissis). 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art.201, comma 3, stabiliscono in particolare:
 - le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 lettera f);
 - le misure atte ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche. Fissando standard minimi da rispettare;

Art. 19
D.L. n.
95/2012

Art. 198
D.Lgs. n.
152/2006

- *le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- *l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri dell'art. 195 comma 2 lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184 comma 2 lettera c e d.».*

Comma
667

Se il comma 667, come ampiamente illustrato, ha trovato il suo naturale punto di arrivo, nel D.M. 20 aprile 2017, nei commi successivi, la privativa e la copertura dei costi collettivi, caratterizzano la tariffa corrispettiva quale entrata di diritto pubblico (da art. 23 del testo costituzionale), anche se l'attuazione di un sistema di misurazione puntuale che dia prevalenza alla corrispettività, riducendo nel contempo la partecipazione collettiva alla spesa, potrebbe innescare il meccanismo di una vera e propria obbligazione di tipo privatistico.

Anche l'impalcatura delle precitate disposizioni conducono verso l'inequivocabile inquadramento della TARIP in entrata di diritto pubblico, fermo restando la permanenza del "monopolio" del servizio.

L'art. 1, comma 668, consente ai Comuni di finanziare il servizio di gestione dei rifiuti con una tariffa corrispettiva in luogo del tributo, a condizione però che siano stati realizzati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

In sostanza già tali previsioni di legge permettevano ai Comuni di abbandonare la tari-tributo per adottare un modello tariffario, ponendo come condizione essenziale l'attuazione di un sistema di misurazione puntuale delle quantità conferite dagli utenti al servizio comunale.

Proprio il predetto comma 667 della medesima legge poneva l'obiettivo di definire delle regole uniformi per la misurazione puntuale dei rifiuti e delle regole di base per la definizione del modello di tariffa corrispettiva affinché la stessa potesse avere uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale.

Molti sono i Comuni che hanno infatti adottato la tariffa corrispettiva, utilizzando però criteri di commisurazione anche molto differenti tra loro, visto che la legge non prevede l'obbligo di adottare in tale caso il metodo normalizzato (D.P.R. n. 158/1999).

II ANALISI E PROSPETTIVE DEL D.M. 20 APRILE 2017

2.1 Il D.M. 20 aprile 2017: tratti salienti

D.M. 20 aprile 2017

“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”

(G.U. 22 maggio 2017, n. 117)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;
Visto l'art. 1, comma 667, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 42, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui «Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea»;

Visto l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013, secondo cui «i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI»;

Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, da cui si evince che la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, è finalizzata ad attuare un modello di tariffa avente natura corrispettiva, di cui al citato comma 668;

Considerato che tale tariffa commisurata al servizio reso è tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani;

DECRETA

Art. 1

“Oggetto e finalità”

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di:

- a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
- b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Note:

L'architettura normativa della TARIP strutturata nel decreto in esame, prende le mosse, da due obiettivi imprescindibili:

- 1) Superare le criticità strutturali della TARI in particolare per quanto concerne l'approssimazione dei sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti prodotti;
- 2) Adeguarsi ai dettami della legislazione europea.

Art. 2
“Definizioni”

1. Ferme restando le definizioni contenute all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- c) «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

Note:

Il RUR- rifiuto urbano residuo, rappresenta senza ombra di dubbio la pietra miliare dell'impalcatura TARIP, tutto passa per la corretta rilevazione del RUR conferito da ciascun utenza.

La pesatura diretta o indiretta del peso o del volume minimo dello stesso, sarà determinante ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa.

L'Utenza aggregata rappresenta la soluzione “alternativa” del Legislatore qualora non sia possibile la misurazione precisa delle quantità conferite da ciascuna utenza. Questo elemento, contestualmente ai sistemi di misurazione rappresenterà un punto di novità ma anche di maggiore ambiguità normativa nel panorama della disciplina generale.

Art. 3
**“Identificazione delle utenze,
trattamento e conservazione dei dati”**

1. L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, secondo quanto precisato all'art. 5.
2. Il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
3. Le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la redistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.

Note:

Quest'articolo, disegna un quadro senz'altro complesso circa la necessità di certificazione dei sistemi di rilevazione, che risultano essere determinanti nella corretta applicazione della tariffa. In ogni caso la norma non specifica chi debbano essere i soggetti capaci di certificare i sistemi di rilevazione, generando ulteriore ambiguità nella fase applicativa.

Art. 4
**“Criteri per la realizzazione di sistemi
per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti”**

1. La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
2. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.
3. I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare quanto stabilito all'art. 6.

4. Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

Note:

Altro aspetto controverso, è rappresentato dalla modalità di determinazione del peso o del volume del RUR, che il DM demanda al successivo art. 5.

A prescindere dal sistema per il quale l'Ente propenda, ciò che sicuramente rileverà nell'applicazione del sistema TARIP, sarà senza ombra di dubbio la capacità dello stesso, di rendere efficienti i controlli sul peso e del peso del RUR prodotto. Solo un controllo puntuale sulla pesatura dello stesso, e sull'effettivo conferimento al pubblico servizio, può evitare l'instaurarsi di situazioni "distorsive" (elusive in particolare) che potrebbero minare l'intero sistema.

Art. 5

“Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto”

1. L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico. Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi.

2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:

- a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;
- b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;

c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in conformità a quanto stabilito all'art. 6.

Art. 6

“Misurazione della quantità di rifiuto”

1. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere:

- a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
- d) effettuata presso un centro di raccolta.

2. Nei casi di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza (RIFut), è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi. Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata dalla formula: $RiFut = \Sigma PESconf$.

3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.

4. Nei casi di registrazione di cui al comma 3, la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut), può essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata come: $RiFut = \Sigma VOLcont * Kpeso$.

5. Il Comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

6. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ri-

cavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

7. In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), è individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di misurazione.

8. Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura indiretta le dotazioni elettroniche, i contenitori nonché gli strumenti di pesatura devono rispettare tutti gli standard tecnici applicabili, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4 in materia di protezione dei dati personali e di gestione informatizzata degli stessi.

Note:

Probabilmente il punto di maggiore criticità del DM in esame, risiede proprio nell'articolo in questione. I diversi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuto prodotto, sembrerebbero in ogni caso non poter garantire se non attraverso controlli continui e specifici da parte dell'Ente, l'esatta misurazione della quantità di RUR prodotta da ogni utente, elemento imprescindibile dell'intero sistema tariffario.

Invero, se i diversi sistemi elencati sembrano tarati per i comuni di piccole dimensioni, non appaiono almeno a parer dello scrivente, idonei a poter soddisfare le esigenze dei grandi centri urbani, ove l'unica possibile di applicazione della TARIP, passa attraverso la "zonizzazione" e quindi l'applicazione "per quartiere" (già sperimentato all'atto dell'introduzione della raccolta differenziata nelle Città).

Art. 7

**“Determinazione dei conferimenti
nel caso di utenze aggregate domestiche”**

1. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.

2. Il riparto tra le singole utenze può avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

Note:

Il sistema del mero riparto, viene mutuato dai sistemi di prelievo previgenti alla TARIP, e nella sostanza, esorbita dall'applicazione di una tariffa puntuale, in quanto lede la ratio della stessa, visto che di puntuale non vi è molto se non il quantitativo di RUR prodotto dell'intera utenza aggregata

Interessante in ogni caso, il sistema di misurazione prevista dall'articolo 7 in caso di utenze aggregate, applicabile anche su porzioni di territorio dove non sia possibile per ragioni tecniche o di sostenibilità economica, implementare sistemi di misurazione.

In tal caso, il riparto di quanto conferito dal centro di aggregazione (utenza aggregata) delle utenze domestiche può essere ripartito utilizzando i coefficienti previsti dal dpr 158 per la tariffa variabile.

Art. 8

“Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate”

1. Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.
2. Alternativamente, il Comune utilizza i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, «Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche», di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento.

Art. 9

“Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale”

1. In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a

disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.
2. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

Note:

Di grande interesse l'art. 9 del decreto che permette, sempre per la definizione della parte variabile, di adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza e al numero dei servizi messi a disposizione anche quando questa non li utilizzi.

Di fatto una legittimazione ad articolazioni diverse della parte variabile e agli svuotamenti minimi per coprire costi non direttamente collegati alla produzione di rifiuti. Come precisa la relazione di accompagnamento, si tratta di criteri integrativi alla pesatura del RUR, ragion per cui non possono prevalere sulla componente collegata al rifiuto urbano residuo misurato.

Art. 10
“Norme transitorie”

1. Comuni che, nelle more dell'emanazione del presente decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

L'approvazione del Decreto ministeriale, emanato in attuazione del precitato art. 1, comma 667 Legge n. 147/2013, fissa due ambiti di intervento:


- 1) stabilire metodi vincolanti per il Gestore al fine di garantire la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, consentendo di quantificarli in termini di peso o anche solo di volume;
- 2) determinare i criteri opzionali per l'Ente in sede di definizione delle norme regolamentari di funzionamento, ovvero definire alcuni correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio di gestione dei rifiuti tra le utenze, al fine di poter strutturare la tariffa corrispettiva.

Ambiti di intervento

Stabilisce infatti non solo i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico ma fornisce anche l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, disegnando in tal modo un modello di tariffa effettivamente commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi sostenuti per lo stesso.

Diversi modelli applicativi

Fermo restando il principio dell'adattabilità alle specifiche caratteristiche dell'Ente, diversi sono i modelli applicativi TARIP ipotizzabili, di seguito, riportiamo quello che da più parti, viene considerato un modello ottimale nell'applicazione della stessa.



Fonte: www.labelab.it

In relazione ai sistemi per la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico, il decreto definisce le metodologie per l'identificazione delle stesse ed i criteri per la determinazione della quantità di rifiuti conferita.

Per poter però misurare i rifiuti, occorre identificare l'utente che li ha conferiti, anzi occorre identificarlo in modo univoco. Come sopra evidenziato, il decreto provvede innanzitutto all'identificazione delle utenze, stabilendo (art. 3) che la stessa avvenga mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna di esse.

L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità conferite deve avvenire (art. 5) in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco in cui il rifiuto è contenuto o mediante apposite attrezzature installate su contenitori, distributori automatici o presso le isole ecologiche.

Ad ogni utenza vengono univocamente associati i conferimenti di rifiuti effettuati.

Sotto questo aspetto l'utente viene definito, in analogia con quanto previsto dalla norma tributaria, come la persona fisica o giuridica che possiede o detiene a qualsiasi titolo una o più utenze, intendendo per tale l'unità immobiliare, il locale o l'area operativa scoperta, a qualsiasi uso adibita, suscettibile di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.

In verità, se tale definizione risulta assolutamente congrua in contesto tributario, altrettanto non può dirsi per una tariffa che ha la "presunzione" di essere corrispettiva.

L'utente infatti nel caso di specie, non è individuato nel soggetto che effettivamente produce rifiuti ma in chi può anche solo potenzialmente produrli, riproponendo una logica tipica della TARI.

L'art. 4 stabilisce il requisito minimo per la misurazione, identificandolo nella misurazione del peso o del volume della quantità di RUR (Rifiuto Urbano Residuo) conferito da ciascuna utenza; ma si prevede la facoltà di applicare la misurazione anche ad altre frazioni di rifiuto differenziato, nonché presso i centri di raccolta.

Identifica-
zione
dell'utenza

Requisito
minimo per
la misura-
zione

Misurazione
con sistemi
elettronici

La misurazione avviene (art. 6) attraverso sistemi elettronici di misurazione diretta, con rilevazione del peso o di misurazione indiretta, con rilevazione del volume (e del conseguente peso, applicando ai volumi un coefficiente di peso specifico opportunamente determinato).

Possono coesistere anche entrambi i sistemi di misurazione. La rilevazione viene effettuata con dispositivi a bordo dell'automezzo, in dotazione all'operatore, integrati nel contenitore o nel sacco, installati presso i centri di raccolta. I dispositivi, secondo quanto prescritto dal Decreto Ministeriale, devono rispettare standard tecnici e devono garantire protezione ed integrità dei dati.

Come in precedenza fatto cenno, l'art. 7 consente, nei casi in cui non sia tecnicamente fattibile o conveniente il conferimento univoco per utente, la possibilità di identificare un conferimento aggregato di più utenze singole ben identificate. In questo caso la ripartizione della quota *pro capite* avviene successivamente in funzione del numero dei componenti di ognuno dei nuclei oppure sulla base dei coefficienti kb dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 158/1999. Altresì, il kb è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.


Artt. 8 e 9

L'art. 8 è dedicato alla determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate. In questo caso, i rifiuti devono essere conferiti separatamente dalle utenze domestiche oppure ad esse si applica la ripartizione della quota *pro capite* sulla base dei coefficienti kd dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 158/1999.

L'art. 9 prevede criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale, stabilendo che nella definizione della parte variabile della tariffa, il Comune possa adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati - alla qualità del servizio reso alla singola utenza - al numero dei servizi messi a disposizione, anche se non utilizzati dall'utente. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi, tramite identificazione della singola utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro o l'identificazione dei conferimenti effettuati presso i centri di raccolta.

Tutti i Comuni, anche quelli che già misurano i rifiuti ed applicano la tariffa puntuale, sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti tariffari ai contenuti del DM entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore (art. 10).

Questo in sintesi, lo schema delineato dal Decreto Ministeriale.



L'aspetto di maggiore interesse del decreto in esame quindi è ovviamente quello della misurazione dei rifiuti che il decreto, permette di effettuare partendo dalla registrazione del numero dei conferimenti, mediante:

- 1) la rilevazione dell'esposizione del contenitore/ oppure dell'esposizione dei sacchi;
- 2) la registrazione dei conferimenti in contenitori ad apertura controllata;
- 3) la registrazione degli accessi dell'utente presso i centri di raccolta.

Aspetto di maggiore interesse del decreto

La misurazione effettiva della quantità di rifiuti conferita, come fatto cenno e come approfondiremo nei prossimi paragrafi, può avvenire con due modalità:

Misurazione diretta - diretta, consistente nella pesatura dei rifiuti inseriti nel contenitore individuale o nel sacco o nel contenitore ad apertura controllata, ovvero di quelli conferiti all'isola ecologica.

La pesatura può realizzarsi all'interno dell'automezzo che raccoglie i rifiuti contenuti nel contenitore o nel sacco individuale (abbinati ad un singolo utente), tramite un dispositivo dato in dotazione all'operatore che cura la raccolta o a mezzo di apparecchi di pesatura integrati nel contenitore oppure mediante pesatura presso i centri di raccolta. Nel caso di specie, la quantità dei rifiuti conferiti dall'utente viene determinata sommando le quantità rilevate per ogni singolo svuotamento o conferimento;

Misurazione indiretta - indiretta, basata cioè non sulla rilevazione della quantità di rifiuti conferiti, ma sul volume degli stessi. In sostanza il rilievo viene effettuato attraverso la registrazione del numero degli svuotamenti dei contenitori/sacchi dedicati, ovvero il numero delle aperture del contenitore con limitatore volumetrico, e determinato il volume complessivo di rifiuti conferiti moltiplicando il numero degli svuotamenti per la capacità del contenitore o del sacco. A questo punto si ricava indirettamente la quantità in termini di peso, moltiplicando il volume complessivo per un coefficiente di peso specifico. Quest'ultimo deve essere stimato dal Comune, per ogni periodo di riferimento e per ogni frazione di rifiuto, in base alla densità media del flusso dei rifiuti, determinabile rapportando la quantità totale di rifiuti raccolti con il totale della volumetria assegnata agli utenti. In sede di prima applicazione tali coefficienti possono determinarsi con delle analisi campionarie.

FAQ
<p>Come può l'Ente misurare la quantità di rifiuti in presenza di utenze aggregate? Ad esempio in caso di condomini?</p> <p>Il Decreto, prevede espressamente che in caso di utenze aggregate domestiche, l'Ente ove non ritenga tecnicamente fattibile una suddivisione del punto di conferimento delle diverse utenze, o quando semplicemente tale divisione risulterebbe per lo stesso non conveniente, potrebbe assegnare un contenitore aggregato ad ogni singolo condominio.</p>

Altrettanto possibile che la raccolta dei rifiuti di più utenze sparse, venga organizzata presso un unico punto di raccolta. In queste ipotesi l'Ente può limitare la misurazione dei rifiuti conferiti al contenitore collettivo (sia in forma diretta che indiretta), per poi procedere alla suddivisione dei rifiuti totali tra i singoli utenti in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

2.2 A chi è applicabile il regolamento?

Qualcuno si è chiesto se il Regolamento D.M. 20 aprile 2017 sia applicabile solo ai Comuni in TARIP corrispettivo ex comma 668 art. 1 Legge n. 147/2013 (tariffa applicata e riscossa dal Gestore del servizio) o anche dai Comuni che applicano la TARI tributo in modo puntuale ex comma 639, 651 e 652 art. 1 Legge n. 147/2013 (tariffa applicata e riscossa dal Comune – anche con delega gestione della riscossione a soggetto esterno).

Di sicuro, il modello applicativo della tariffa puntuale disegnato dal Legislatore con il decreto ministeriale, è quello che parte imprescindibilmente dagli indirizzi e dalle scelte comunali (approvazione Piano finanziario, Regolamento e delibera su tariffe) e affida la gestione della stessa al Gestore del servizio.

Il ruolo di quest'ultimo, risulta essere pregnante di maggiori responsabilità, invero, la gestione della tariffa - lo costringe fare i conti con l'efficienza e con l'autofinanziamento del servizio, potendo anche scaricare l'Iva.

Il Regolamento stabilisce però con estrema chiarezza all'art. 1 il suo "obiettivo" e la sua "finalità" ovvero: *«stabilire criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico»*; o, in subordine di *«sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso»*.

Da sottolineare come nel testo del DM non si faccia alcun richiamo alla natura giuridica del prelievo, con il probabile obiettivo del Legislatore, di far passare in second'ordine questo aspetto, (con le sue conseguenze fiscali, fatto salvo che è dimostrabile che con la tariffa corrispettivo con Iva non si ha un carico maggiore per le utenze domestiche, ma minore per le utenze non domestiche) premettendo ad esso il fatto di indurre modifiche nei

Obiettivo e
finalità del
regolamento

comportamenti di conferimento che rendono più conveniente un atteggiamento più virtuoso.

Con la diretta conseguenza che se le utenze conferiscono meno rifiuti urbani, in particolare meno RUR (quindi praticando di più e meglio la rifiuti domestici), si ha un tendenziale abbassamento dei costi del sistema e quindi delle tariffe, che purtroppo oggi nel panorama nazionale, differiscono notevolmente a seconda della regione di appartenenza, generando un tessuto variegato e spesso controverso.

Si va quindi a rafforzare e a salvaguardare la sostanza ovvero il principio, non la forma (giuridica), invero, anche in Comuni che oggi sono in TARI tributo puntuale, pur avendo già applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del D.M. entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore - cioè entro il 6 giugno 2019.

Il D.M.
come mo-
mento di
avanzamento

Nel suo insieme il D.M. costituisce certamente un momento di avanzamento, perché mette finalmente un punto fermo per chi vuole implementare la misurazione nel servizio di raccolta e gestire la tariffa in modo puntuale.

Criticità

Utile d'altro canto, evidenziare alcune criticità, cui eventualmente potrebbe porsi rimedio.

Al comma 4 dell'art. 4 si dispone che *«Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.»*

In sostanza, la contraddizione che emerge, risiede nel fatto che il RUR si misura, mentre le altre frazioni possono essere stimate sulla scorta di *«sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.»*

Inutile sottolineare come il “difetto genetico” di qualsivoglia stima, risieda nella approssimazione del calcolo, che a questo punto farebbe aleggiare sulla TARIP i dubbi e le evidenti ambiguità normative tipiche dei sistemi di prelievo attuali e ad essa previgenti.

I sistemi di misurazione (successivamente illustrati) sono ormai maturi ed economici, quindi non si capisce il perché di rilevazioni frutto di stime, che comunque (anche in caso di frazioni diverse dai RUR) pur avendo effetto nella determinazione della tariffa possano non essere puntuali e certificate.

Dello stesso tenore, anche la lettura degli artt. 4 “Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti”, 6 “Misurazione della quantità di rifiuto”, 7 “Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche” e 8 “Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all’interno di utenze aggregate”.

I concetti in essi espressi, si prestano a pericolose “scappatoie” dal regime della misurazione quale presupposto dell’applicazione puntuale della tariffa, riproponendo calcoli da effettuarsi ancora una volta sulla scorta degli indici del D.P.R. n. 158/1999 o da coefficienti territoriali.

Le “Scappatoie” dal regime della misurazione

Questi “varchi normativi” presenti nel decreto in esame, si rifanno ad un presupposto applicativo aleatorio: *«Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell’applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all’utenza. (...) o (...) anche utilizzando i coefficienti del DPR 158/99 (kb per UD, kd per UND) (...) o coefficienti territoriali».*

Pur configurandosi come mere eccezioni nell’applicazione della tariffa, potrebbero in qualche modo non solo ulteriormente legittimare i vecchi sistemi di calcolo, ma soprattutto ledere il predetto principio giuridico “cardine” dell’impalcatura dell’intero sistema TARIP, tutto questo in un contesto ove con l’organizzazione tecnologica e informatica maturata in questi anni la “suddivisione” di quantità e/o volumi da attribuire ad ogni singola utenza è ormai facilmente implementabile nel sistema di raccolta e a costi in progressivo ribasso.

Per questi motivi, risulta essere poco convincente anche l’eventuale *«compresenza di sistemi di pesatura diretti e indiretti»*. La scelta da fare è molto netta e riprende l’ispirazione dai principi dello stesso D.P.R. n. 158/1999.

Va deciso che si possono utilizzare indici (sistemi di pesature indiretti) solo fino alla implementazione di un sistema di misurazione dei rifiuti (minimo RUR, ma anche altre frazioni, che corrisponda comunque ai requisiti minimi di cui all’art. 5 del DM), che deve avvenire entro e non oltre il rinnovo dell’affidamento.

Ulteriore
dubbio

Un altro evidente dubbio, riguarda l'art. 6 “Misurazione della quantità di rifiuto”, laddove per la misurazione volumetrica si prevede che i volumi vengano trasformati in pesi, attraverso la moltiplicazione per il coefficiente di peso specifico (Kpeso), che va determinato sulla base della densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

Corretto, se non fosse che per la prima applicazione bisognerà ricorrere (in mancanza di dati storici appropriati) a «*idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito*».

Il Peso specifico è variabile fondamentale da monitorare con continuità, soprattutto per eventuali ottimizzazioni del servizio (se è troppo basso potrebbero essere rarefatte le raccolte per saturarle meglio); ma ai fini del calcolo della tariffa non sarebbe più semplice lavorare solo ed esclusivamente sui volumi?

Invero, se sono in grado di assegnare in modo certo alle utenze i volumi di RUR (ma anche eventualmente di altre frazioni) basterà che si stabilisca il costo unitario (dato dal totale della quota variabile dovuta nel periodo a cui si riferisce la bollettazione diviso per il totale dei litri raccolti) e lo si moltiplichi per i litri attribuiti ad ogni utenza.

In questo modo, se tra raccolta dati ed emissione si ha il tempo necessario a questo calcolo, la bolletta può essere emessa dopo e sulla base delle produzioni (volumetriche) di rifiuti effettive, senza bisogno di inventarsi un «*peso specifico (...) ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito*» come previsti dal DM5. Più semplice, più trasparente, più equo.

Prima di compenetrarci nell'imprescindibile analisi dei dieci articoli del decreto del Ministro dell'Ambiente, per comprendere quella che può essere l'evoluzione della tassa sui rifiuti in tariffa, da una prima lettura, si possono trarre delle prime rilevanti osservazioni:

- 1) le potestà regolamentare e di tariffazione restano saldamente in mano al singolo Comune (artt. 6, 8, 10 del DM), come del resto previsto dalla norma che istituisce la “tariffa puntuale”;
- 2) la “misurazione” dei rifiuti conferiti ha influenza solo sulla parte destinata a coprire i “costi variabili” della Tariffa, fermi i criteri di determinazione per la parte destinata a coprire i “costi fissi” già previsti dal D.P.R. n. 158/1999 (incidentalmen-

- te ciò significa che questo decreto, ormai quasi ventennale, è destinato ad accompagnarci anche per il futuro);
- 3) ulteriore conseguenza di questo “impianto normativo” è che la natura “corrispettiva” della tariffa puntuale non la attrae nella sfera privatistica ma costituisce una nuova variante della vigente Ta.Ri., anche perché larga parte della tariffa puntuale ha caratteristiche “presuntive”; infatti, oltre a ripartire (con sistemi ampiamente “presuntivi”) quella parte della tariffa destinata a coprire i costi fissi, i Comuni dovranno ricorrere a campionamenti ed estrapolazioni per determinare diversi fattori di calcolo nella determinazione di un metodo di misurazione; situazione da ritenersi antitetica ad un corrispettivo di natura privatistica;
 - 4) il decreto, limita la misurazione alla sola frazione secca residua (rifiuto urbano residuo), tralasciando quella delle altre frazioni (al quale può avvenire anche con modalità semplificate);
 - 5) in ogni caso, la specifica più importante operata dal decreto riguarda le utenze collettive, quali per esempio i condomini. Infatti, anche se la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dall’utenza ha come obiettivo il conteggio individuale dei rifiuti conferiti, in modo diretto o indiretto, la norma consente, nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile o anche semplicemente non conveniente suddividere il punto di conferimento tra più utenze, di misurare esclusivamente i rifiuti nel punto di raccolta aggregato, ripartendoli con il criterio pro-capite, cioè sulla base dei componenti del nucleo familiare, anche eventualmente ponderandoli con i coefficienti Kb, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per determinare la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche.

In buona sostanza, nel caso dei condomini, per i quali non è agevole assegnare un contenitore ad ogni singolo condomino, si può prevedere un solo punto di raccolta, ripartendo poi i rifiuti complessivamente conferiti (misurati anche solo partendo dal volume) in base al numero dei componenti.

Criterio che può utilizzarsi anche per le utenze non domestiche “aggregate”, utilizzando in tale caso per il riparto i coefficienti Kd del D.P.R. n. 158/1999 ovvero anche altri coefficienti elaborati dal Comune mediante studi effettuati a livello locale o dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti. Con

l'unica accortezza di mantenere separati i flussi provenienti dalle utenze domestiche da quelli delle utenze non domestiche; 6) altrettanto interessanti sono i correttivi ai criteri di ripartizione del costo, integrativi dei criteri di misurazione puntuale, contenuti nel decreto, in quanto gli stessi incidono direttamente sulla modalità di calcolo della tariffa corrispettiva.

Comma
668

Il comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013 rimette al Comune la facoltà di determinare la tariffa scegliendo il metodo normalizzato oppure distaccandosi dallo stesso. L'unico limite riscontrabile nella norma è che sia definito un modello tariffario che garantisca, in ossequio al principio del "chi inquina paga", il collegamento tra il corrispettivo pagato e il servizio di cui l'utente ha fruito.

Il decreto e la relazione illustrativa, tuttavia, specificano che i criteri di misurazione dei rifiuti definiti sono alla base della determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti, la quale deve essere calcolata tenendo conto dell'effettiva produzione di rifiuti. Confermando in tale modo che la determinazione della quota fissa della tariffa avverrà con gli attuali criteri del D.P.R. n. 158/1999.

Il decreto, inoltre, ammette la possibilità che la parte variabile della tariffa sia modulabile tenendo conto della quantità del servizio reso e del numero dei servizi messi a disposizione dell'utente, anche se quest'ultimo non li utilizza.

La norma sembra ammettere la possibilità di determinare importi unitari della quota variabile differenziati per tipologie di utenza (per esempio in base al tipo di servizio fornito, alla frequenza dello stesso, alla comodità del conferimento) e anche di commisurare una parte della quota variabile ai servizi messi a disposizione, indipendentemente dal loro utilizzo, introducendo una sorta di «minimo garantito» (per esempio addebitando comunque un numero minimo di conferimenti annuali). Devono comunque essere confermate le agevolazioni per le frazioni avviante al riciclaggio.

Il "Minimo
garantito"

La relazione illustrativa, infine, specifica che tutti gli oneri funzionali all'attuazione dei sistemi di misurazione non comportano maggiori costi per i Comuni, dovendo essere inseriti nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e coperti dalla tariffa.

Le aperture contenute nel decreto, seppure da un lato apprezzabili in quanto concorrono a rendere più semplice l'attuazione delle forme di misurazione dei rifiuti e, quindi, ad agevolare il

passaggio alla tariffa corrispettiva, spingono a qualche riflessione sui possibili effetti sulla natura del prelievo.

Invero, la presenza di numerosi elementi stimati o presunti nel calcolo della tariffa, quali la pesatura indiretta e l'adozione di un sistema vuoto per pieno, la possibilità di gestire utenze aggregate e di riparto in modo presuntivo dei rifiuti tra le singole utenze che le compongono, la legittimazione di una quota variabile con una componente "fissa", legata a un numero minimo di svuotamenti comunque addebitati, finiscono per attenuare il carattere corrispettivo che la tariffa dovrebbe avere, avvicinandola pericolosamente al prelievo tributario.

Non va nascosto, infatti, che la natura di prestazione patrimoniale imposta del prelievo, comunque dovuto spesso per una quota rilevante anche nel caso di mancato utilizzo del servizio (si pensi che in molti Comuni il peso della componente fissa supera abbondantemente il 60% del totale e che anche una buona parte della quota variabile, legata a svuotamenti minimi, finisce per essere fissa), rischia di far ritenere il prelievo tariffario in realtà un tributo, piuttosto che un'entrata patrimoniale, come accadde nel caso della TIA.

Ciò appare particolarmente evidente per le utenze condominiali. Ogni utente si troverebbe infatti a dover pagare una consistente quota fissa, legata sempre alla superficie e al numero dei componenti, e una quota variabile, che include degli svuotamenti minimi, ripartita in base al numero dei componenti, in modo molto simile a quanto oggi avviene con la TARI. Ciò anche se l'utente di fatto non avesse prodotto alcun rifiuto.

Infine, non va sottovalutato che l'adozione della tariffa corrispettiva comporta l'applicazione dell'Iva che, quantomeno per le utenze domestiche, sarà un maggior costo, controbilanciato solo in parte dall'eliminazione dell'imposta dai costi del piano finanziario del servizio, tenuto conto che alcune voci dello stesso non sono gravate dal tributo Iva (si pensi al personale comunale o all'accantonamento per il fondo rischi su crediti) la cui applicazione potrebbe finire comunque per essere messa in discussione insieme alla natura corrispettiva del prelievo.

ELEMENTI TARIP	DESCRIZIONE
RIFIUTO URBANO RESIDUO RUR	Rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301)
UTENTE	Persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze
UTENZA	Unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un “utente”
UTENZA AGGREGATA	punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza

2.3 La fase applicativa

Un effetto positivo di portata generale, il decreto ministeriale emanato nello scorso mese di aprile, lo ha già reso. La sua entrata in vigore, ha di fatto eradicato alibi pretestuosi, spesso fuorvianti, che fungevano da ostacolo insormontabile nel passaggio a tariffa puntuale, che in alcuni casi, potrebbe addirittura essere funzionale al recupero “sociale” del tributo, percepito spesso come ingiusto ed iniquo.

Recupero
sociale del
tributo

Una sorta di effetto domino insomma, che nel disincentivare il diffondersi di logiche evasive ed elusive, potrebbe sensibilmente migliorare le percentuali di riscossione della tariffa, liberando risorse nei bilanci comunali, oggi “ingessati” dalle elevate percentuali di appostamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto concerne l’aspetto meramente operativo, per partire, è necessario che il servizio di raccolta sia in grado di misurare i rifiuti (almeno il rifiuto residuo, destinato allo smaltimento - RUR) e di attribuirne in modo certificato la produzione alle singole utenze.

Necessaria
misurazione
dei tributi

Grazie alle diverse, seppur variegata esperienze in tariffa di alcuni Enti “pionieristici”, si può affermare che i sistemi di misurazione hanno ormai raggiunto accettabili livelli di maturità tecnologica, processistica ed economica, dimostrando di poter essere funzionali all’applicazione della stessa.

Al contrario, il rinnovo degli affidamenti del servizio (mediante appalto o contratti di servizio) appare quello più soggetto a modifiche.

Sembra perciò utile la revisione in questo senso dei CAM (criteri ambientali minimi) per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e magari la precipua definizione di un documento che li orienti (capitolato e/o bozza contratto di servizio "tipo").

Un utile suggerimento in tal senso, potrebbe essere quello di misurare in modo certificato il rifiuto prodotto da ogni utenza. Tale previsione invero, dovrebbe essere considerata condizione imprescindibile, in ogni appalto e in ogni contratto di servizio. Infatti la capacità di misurare il rifiuto (con modalità diretta o indiretta) e trasmettere in modo certificato ed univoco il dato al Software gestionale della tariffa devono essere condizioni ineludibili per poter soddisfare i crismi di piena circolarità delle informazioni che l'impalcatura TARIP richiede.

Misurare il prodotto per ogni utenza

È necessario riprendere l'ispirazione normativa che negli anni '90 del secolo scorso accompagnò l'introduzione della tariffa, in sostituzione della tassa per il pagamento dei servizi di igiene urbana.

Ritornare cioè a quel corpo di norme che, con i passaggi da TIA1 a TIA2 a TARES, ha portato all'attuale TARI(P). Si tratta di riformare l'art. 1 Legge n. 147/2013 commi 639 e ss., in modo uniforme per avere finalmente a disposizione una organica "normativa primaria" sulla tariffa (del tutto separata dalla IUC). Bisognerà anche riformare la "normativa secondaria" e ridefinire la normativa applicativa (da cui derivano i Regolamenti Comunali tariffa). Il "vecchio" D.P.R. n. 158/1999 va assunto come base ma va assolutamente rivisitato.

Necessità di una organica normativa

Vanno modificate ed integrate, le parti sulle quali la pratica ha inciso profondamente, apportando precisazioni e miglioramenti:

- possibilità di superamento delle superfici;
- attribuzione dei costi alle quote fissa e variabile della tariffa;
- suddivisione carichi tra utenze domestiche e non domestiche.

Miglioramenti

L'obiettivo ultimo resta pur sempre almeno a parere di chi scrive, quello che la tariffa rifiuti non sia solo strumentale alla copertura integrale dei costi del settore (come la TARI oggi) ma che venga al contrario elevata ad uno strumento capace contestualmente di incidere sia sul versante finanziario che su quello ambientale.

Ciò non vuol dire creare una specifica categoria di Enti "virtuosi" che applicano la tariffa puntuale, ma al contrario in una logica armonizzata, è fondamentale definire le condizioni per realizzare il passaggio integrale verso un prelievo che sia sin da

subito effettivamente commisurante e diventi in breve effettivo corrispettivo dello specifico servizio reso.

2.4 Prospettive nello sviluppo dell'esperienza acquisita

Che sia il momento cruciale per la diffusione omogenea e massiva della TARIP ormai è chiaro.

Da tributo ad esclusivo uso degli Enti virtuosi, può rappresentare l'esito naturale della gestione del prelievo.

A condizione in ogni caso, che si facciano interagire tre fattori:

- 1) sviluppo di tecnologie e processi che rendono i sistemi di misurazione sempre più affidabili ed economici;
- 2) sfruttare la dimostrata convenienza sul terreno ambientale, economico e sociale dei sistemi di applicazione puntuale;
- 3) diffondere la cultura dell'equità fiscale.

Ruolo chiave
dei Comuni
pionieristici

Un ruolo importante a tal proposito possono svolgerlo quei Comuni pionieristici che presentano una consolidata gestione puntuale della tariffa con esperienze gestionali consolidate sul campo.

Partendo da queste esperienze, dai criteri introdotti dal decreto ministeriale, bisogna costruire un nuovo percorso che anche attraverso il supporto delle Associazioni nazionali di categoria dovrà coinvolgere tutti gli Enti, Dirigenti ed Amministratori, con la consapevolezza che la TARIP potrà diventare un pietra miliare di un nuovo sistema di tassazione più equo ed efficiente.

In verità, a livello regionale, già prima del 20 aprile, qualcosa si è mosso, sia con atti di indirizzo e iniziative in sé promettenti e dai possibili aspetti moltiplicativi (vedi ad es., solo nel 2017, le iniziative delle Regioni Piemonte 12, Valle d'Aosta 13 e Lazio 14) sia con una vera e propria produzione normativa (Regione Emilia Romagna su tutti).

Il variegato livello regionale, la disomogenea articolazione della disciplina, hanno reso più stagnante il quadro nazionale, complice anche la ormai consueta ambiguità normativa di sistema.

La stessa genesi e la definizione del Decreto Ministeriale, è persa più un adempimento dovuto, perché ordinato da un Tribunale Amministrativo (come già fatto cenno, con sentenza 13 aprile 2017, n. 4611, Tar Lazio, Sez. II-bis) che un faro capace di illuminare un percorso in ogni caso ancora tortuoso, ma sicuramente fatto di valide motivazioni.

Necessita quindi, di rendere circolare la gestione dell'intero istituto tariffario, attraverso il consolidamento dell'intero processo che dalla misurazione porta alla tariffa puntuale, certificando il sistema che deve consentire:

- 1) di misurare il rifiuto durante la raccolta e trasmettere il dato senza interferenze a chi lo deve utilizzare;
- 2) di gestire quel dato ai fini dell'attribuzione puntuale della tariffa e dell'ottimizzazione del servizio.

La natura corrispettiva della stessa, implica, necessariamente, che la gestione integrale venga svolta direttamente dal Soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, fermo restando in ogni caso in capo all'Ente, la potestà tariffaria e regolamentare, inoltre:

Gestione
integrale del
Soggetto
gestore

- nel passaggio da TARI a tariffa puntuale, l'Ente avrà la possibilità di dismettere il servizio liberando in tal modo dalla spesa corrente, risorse da poter destinare ad altre finalità;
- altra diretta conseguenza dell'applicazione della tariffa, sarà quella di poter liberare parte delle risorse vincolate nel Fondo Crediti di Dubbia esigibilità (FCDE);
- graverà sul Gestore l'aspetto tecnico- organizzativo e l'efficiamento della fase di riscossione.

III

I NUOVI SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE QUANTITÀ DEI RIFIUTI PRODOTTI

3.1 La misurazione puntuale: come realizzare i sistemi di misurazione puntuale

Per prima cosa le utenze dovranno essere identificate da un codice e il riconoscimento dovrà avvenire attraverso di esso o di altri sistemi che riconducano ad esso (ad esempio attraverso i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, chiave univoca per eccellenza).

Per ogni utenza dovranno quindi essere registrati i conferimenti attraverso la rilevazione dei contenitori esposti (nella raccolta porta a porta), dei depositi presso contenitori ad apertura controllata (come i cassonetti esterni o interrati) e degli accessi ai centri comunali di raccolta.

I rifiuti conferiti dovranno poi essere misurati tramite pesatura diretta (con rilevazione del peso) o tramite rilevazione del volume e quindi attraverso un sistema di pesatura indiretta.

Peso o volume, potranno essere rilevati secondo le seguenti modalità operative:

- a bordo degli automezzi di raccolta;
- tramite dispositivi in dotazione agli operatori della raccolta;
- attraverso i contenitori adibiti alla raccolta;
- presso i centri di raccolta.

In caso di pesatura diretta la quantità di rifiuti attribuibili ad una singola utenza è calcolata come somma delle registrazioni espressa in Kg; in caso di pesatura indiretta ci si riferisce al volume dei rifiuti determinato dalle dimensioni dei contenitori, sacchi, o dalla dimensione dell'apertura dei cassonetti con limitatore volumetrico. In questo caso il totale riferito per ciascuna utenza può essere espresso in volume, misurato in litri, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico stabilito dal Comune sulla base dei flussi storici di rifiuti conferiti.

Modalità
per rilevare
peso e
volume

Utenze
aggregate

Nel caso di utenze aggregate, ovvero quando non sia possibile una misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza perché non è possibile suddividere il punto di conferimento, le quantità o i volumi sono ripartiti secondo il criterio pro-capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare. Stessa cosa nei casi in cui non fosse possibile organizzare sistemi di misurazione per ragioni di conformità del territorio.

Utenze non
domestiche

Per le utenze non domestiche vale il criterio di misurazione già detto, ma se fanno parte di un gruppo di utenze la ripartizione deve essere separata rispetto a quelle domestiche e deve avvenire utilizzando coefficienti di produttività, gli stessi già utilizzati per l'attribuzione della parte variabile della tariffa.

Un'ultima nota. I Comuni possono elaborare la tariffa, nella sua parte variabile, anche tenendo conto della qualità del servizio o numero di servizi messi a disposizione degli utenti, anche quando questi non siano utilizzati.

L'avvio al riciclo deve essere considerato, come correttivo, nello stabilire i criteri di ripartizione di detti costi, sempre adottando metodi di identificazione dell'utenza tramite codici.

Condicio sine qua non per l'applicazione della tariffa è l'articolazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio.

FAQ
<p>Come realizzare quindi questi sistemi puntuali di misurazione ?</p> <p>Il punto di partenza nella realizzazione di tali sistemi, consta nell'individuazione del requisito minimo, che l'art. 4 comma 1, individua nel:</p> <ul style="list-style-type: none">a) peso o volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al pubblico servizio di gestione dei rifiuti;lo stesso articolo prevede inoltre;b) l'eventuale misurazione di altre frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali;c) per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite. <p>Quindi primo <i>step</i>, determinare peso o volume del RUR conferito da ogni singola utenza.</p>

In che modo?

L'art 5 prevede: attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico.

Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi.

Quale obiettivo si prefiggono tali sistemi?

Quindi la misurazione puntuale o per meglio dire i sistemi di misurazione puntuale, devono consentire di:

- a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato alla stessa oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;
- b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;
- c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in conformità a quanto stabilito all'art. 6 dello stesso decreto.

Quando, come e dove pesare?

Come anticipato, il decreto ministeriale, prevede che la pesatura possa avvenire;

- con il METODO DIRETTO quindi con rilevazione del peso;
- con il METODO INDIRETTO mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza

può essere effettuata

- a) a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- b) da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
- d) presso un centro di raccolta.

Quale metodologia di calcolo?

Nei casi di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza (RIFut), è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

La quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata dalla formula:

$$\text{RiFut} = \Sigma \text{PESconf.}$$

Nei casi di pesatura indiretta invece?

Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.

In questi casi, la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut), può essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso).

Pertanto, nel caso di pesatura indiretta, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata come:

$$\text{RIFut} = \Sigma \text{VOLcont} * \text{Kpeso}.$$

Il Comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

In caso di coesistenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta?

per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), è individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità' di misurazione.

Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura indiretta le dotazioni elettroniche, i contenitori nonché gli strumenti di pesatura devono rispettare tutti gli standard tecnici applicabili, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4 in materia di protezione dei dati personali e di gestione informatizzata degli stessi.

3.2 L'utenza aggregata domestica

Come fatto cenno, rappresenta un punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

Può verificarsi però che l'Ente o il Gestore della TARIP, ritengano non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, in tal caso, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.

Critério
pro capite

L'Ente potrebbe effettuare la ripartizione utilizzando i coefficienti Kb contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, riferiti alla determinazione della quota variabile delle utenze domestiche.

Nel caso di utenze aggregate non domestiche, analogamente a quanto sopra, il comune ripartisce tra le diverse utenze i rifiuti conferiti in forma aggregata mediante i coefficienti Kd contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, riferiti alla determinazione della quota variabile della tariffa non domestica.

Ritornando alle prime, il riparto tra le singole utenze può avvenire quindi anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, "Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche", di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

TABELLA 2 Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche			
COMUNI			
Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare			
	MINIMO	MASSIMO	MEDIO
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

L'uso dei parametri di cui al comma 2 è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

Inutile sottolineare come tale sistema rischi di "snaturare" la TARIP del suo significato intrinseco, riportandola nell'alveo TARI, visto che ritorna in tal modo preponderante il D.P.R. n. 158/1999.

FAQ
<p>E se nelle utenze aggregate sono presenti utenze non domestiche? Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.</p>

In alternativa, il Comune utilizza i coefficienti per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, «*Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche*», di cui all'allegato 1 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

TABELLA 4A Intervalli di produzione kg/m ² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche				
Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50	3,98 - 5,65	4,00 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50	3,60 - 4,25	2,90 - 4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90	4,00 - 4,80	3,20 - 3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21	6,78 - 7,45	5,53 - 6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22	4,11 - 6,18	13,10 - 5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22	3,02 - 5,12	3,03 - 5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45	9,95 - 14,67	8,92 - 12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88	7,80 - 10,98	7,50 - 9,50
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22	8,21 - 13,55	7,90 - 9,62
10	Ospedale	8,81 - 10,55	7,55 - 15,67	7,55 - 12,60

III – I nuovi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti prodotti

11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45	8,90 - 13,55	7,90 - 10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03	4,68 - 7,89	4,20 - 6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55	8,45 - 11,26	7,50 - 9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78	8,85 - 13,21	8,88 - 13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81	6,66 - 7,90	4,90 - 8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58	9,90 - 14,63	10,45 - 14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	8,95 - 12,12	9,00 - 10,32	10,45 - 13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48	6,80 - 9,10	6,80 - 9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55	8,02 - 11,58	8,02 - 12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53	2,93 - 8,20	2,90 - 8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91	4,00 - 8,10	4,00 - 8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67 - 78,97	29,93 - 90,55	29,93 - 90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55	24,60 - 39,80	22,40 - 55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55	22,55 - 64,77	22,50 - 64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67	13,72 - 21,55	13,70 - 21,50

III – I nuovi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti prodotti

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40	13,70 - 21,50	13,77 - 21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	58,76 - 92,56	38,90 - 98,96	38,93 - 98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45	13,51 - 18,20	14,53 - 23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78	32,00 - 60,50	29,50 - 72,55
30	Discoteche, night club	8,56-15,68	6,80 - 16,83	6,80 - 16,80

TABELLA 4B				
Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche				
Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	383 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43

Oltre all'utilizzo delle stesse, possibile secondo il Decreto in esame, l'utilizzo di coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipiche del territorio di riferimento.

3.3 Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuali

In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

Le frazioni avviate al riciclo devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi.

In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

Comma
668

Il comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 rimette al Comune la facoltà di determinare la tariffa scegliendo il metodo normalizzato oppure distaccandosi dallo stesso. L'unico limite riscontrabile nella norma è che sia definito un modello tariffario che garantisca, in ossequio al principio del "chi inquina paga", il collegamento tra il corrispettivo pagato ed il servizio di cui l'utente ha fruito.

Tuttavia, il decreto e la relazione illustrativa specificano che i criteri di misurazione dei rifiuti definiti, sono alla base della determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti, la quale deve essere calcolata tenendo conto della effettiva produzione di rifiuti. Componente che oggi viene invece determinata dai Comuni, in regime tributario, con criteri presuntivi contenuti nello stesso D.P.R. n. 158/1999. Nulla viene specificato per la quota fissa della tariffa corrispettiva che, tuttavia, alla luce della previsione del comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che consente ma non obbliga i Comuni di tenere conto nella determinazione della tariffa delle norme del D.P.R. n. 158/1999, potrebbe essere ancora calcolata in futuro con il metodo normalizzato.

Criteri
integrativi

Il decreto introduce dei criteri integrativi nella determinazione della quota variabile della tariffa corrispettiva che dovrebbe di norma essere calcolata sulla base dei rifiuti conferiti dall'utente. Tali criteri agiscono nella fase di ripartizione dei costi tra le utenze, permettendo di adottare delle differenziazioni in base alla qualità del servizio reso, nonché al numero dei servizi messi a disposizione, a prescindere dal loro utilizzo.

Ripartizione
dei costi
in modo
differenziato

Ciò vuol dire, ad esempio, che i costi potrebbero essere ripartiti tra le utenze in modo differenziato a seconda del tipo di servizi che le stesse ricevono (ad esempio, in base alle frazioni di rifiuto raccolte a domicilio ovvero alla frequenza della raccolta) o ancora facendo comunque corrispondere agli utenti una parte "fissa" della quota variabile, determinata in base ad un numero minimo di

svuotamenti, addebitato a prescindere dall'effettivo conferimento di rifiuti. Ciò per “far pagare” all'utente la disponibilità del servizio.

Un altro correttivo concerne l'avvio al riciclaggio delle frazioni di rifiuto, identificando l'utenza ovvero il numero dei conferimenti dalla stessa effettuati ai centri comunali di raccolta (isole ecologiche).

Riciclaggio
delle
frazioni
di rifiuto

Ciò in ossequio al principio contenuto già anche nella Legge n. 147/2013 in merito alle riduzioni per la raccolta differenziata eseguita dalle utenze domestiche (comma 658). La relazione illustrativa specifica, inoltre, che tutti gli oneri funzionali all'attuazione dei sistemi di misurazione non comportano maggiori costi per i comuni, dovendo gli stessi essere inseriti nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e coperti dalla tariffa. Il decreto ha senza dubbio il pregio di autorizzare delle procedure di misurazione semplificate che possono agevolare il passaggio dei comuni verso la tariffa corrispettiva. Tuttavia, tali semplificazioni rischiano per ridurre sensibilmente il carattere di “corrispettività” della tariffa, introducendo al suo interno una serie di elementi presuntivi che finiscono per avvicinarla “pericolosamente” al modello tributario.

Infatti, la presenza di numerose variabili “stimate” o “presunte” nel calcolo della tariffa, quali la pesatura indiretta e l'adozione di un sistema “vuoto per pieno”, la possibilità di gestire utenze aggregate e di riparto in modo presuntivo dei rifiuti tra le singole utenze che le compongono, la legittimazione di una quota variabile con una componente “fissa”, legata ad un numero minimo di svuotamenti comunque addebitati, ecc., finiscono per attenuare il carattere corrispettivo che la tariffa dovrebbe avere. Non va infatti nascosto che la natura di prestazione patrimoniale imposta del prelievo, comunque spesso dovuto per una quota rilevante anche nel caso di mancato utilizzo del servizio (si pensi che in molti comuni il peso della componente fissa supera abbondantemente il 60% del totale e che anche una buona parte della quota variabile, legata a “svuotamenti”, finisce per essere “fissa”), rischia di far ritenere il prelievo tariffario in realtà un tributo, piuttosto che un'entrata patrimoniale, come accadde nel caso della TIA. Ciò appare particolarmente evidente per le utenze condominiali. Ogni utente si troverebbe infatti a dover pagare una consistente quota fissa, legata sempre alla superficie ed al numero dei componenti, e una quota variabile, che include degli svuotamenti minimi, ripartita in base al numero dei componenti, in modo molto simile

Limiti
della tariffa

a quanto oggi avviene con la tari. Ciò anche se l'utente di fatto non avesse prodotto alcun rifiuto.

3.4 Iva e tariffa corrispettiva

La natura giuridica della tariffa corrispettiva, fa discutere e presumibilmente farà discutere ancora per molto.

Assoggetta-
bilità all'Iva

La struttura sinallagmatica disegnata dal D.M. pur lasciando molte ombre e poche certezze, nel determinare una relazione diretta tra servizio reso e pagamento richiesto, sembrerebbe assoggettare la tariffa all'Iva, che, quantomeno per le utenze domestiche, rappresenterà un maggior costo, controbilanciato solo in parte dall'eliminazione dell'Iva dai costi del piano finanziario del servizio, tenuto conto che alcune di voci dello stesso non sono gravate dal tributo (si pensi al personale comunale o all'accantonamento per il fondo rischi su crediti).

Imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione potrebbe finire comunque per essere messa in discussione insieme alla natura corrispettiva del prelievo, secondo uno schema già visto ai tempi della Tariffa d'impatto ambientale da Decreto Ronchi (TIA).

Sentenza
n. 238/2009

A tal proposito, si riporta quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238/2009.

Tale sentenza, che si rammenta, ha inquadrato la TIA1 da Decreto Ronchi n. 22/1997 come entrata tributaria non assoggettabile all'Iva, rappresenta un grande punto interrogativo nell'applicazione della nuova tariffa corrispettiva, considerato appunto i precedenti.

Ad oggi, i contribuenti che pagando la TIA avevano versato "regolarmente" l'Iva non riescono ad ottenerne il rimborso se non attraverso le vie giudiziarie.

I gestori, dal canto loro, non dispongono di quelle somme, in quanto riversate dall'Agenzia delle Entrate che a differenza della Corte Costituzionale, continua a sostenere la natura corrispettiva della TIA e quindi la sua assoggettabilità all'Iva (in merito si rimanda a quanto previsto nella circolare n. 3/DF/2010).

Affermare che la natura della TIA sia tributaria, significa, come ha evidenziato la Corte dei Conti (deliberazione n. 21/2011 sezione controllo Lombardia e deliberazione n. 65/2010 sezione controllo Piemonte), applicarne tutte le regole, comprese quelle dell'accer-

tamento e della riscossione con i relativi termini di decadenza, nonché formulare i piani finanziari secondo un'ottica che prevede di computare l'Iva all'inizio e non alla fine.

Sì perché comunque l'Iva sui costi c'è sempre; anzi, il più delle volte l'effetto derivato è stato la lievitazione del piano finanziario.

Dal punto di vista gestionale la disapplicazione dell'Iva ha sconvolto le dinamiche di quei gestori che finanziavano con la TIA i costi previsti nel piano, assumendo l'intera gestione del ciclo produttivo.

Tra i più recenti sviluppi, corre l'obbligo segnalare, la pronuncia del Giudice di pace di Lucca (sentenza n. 921/2016) che ha condannato in solido il Ministero e l'Agenzia al rimborso dell'Iva ritenendo che il legittimato passivo per l'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 C.C. non sia l'Ente riscossore dell'Iva, bensì il ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.

Sentenza
n. 921/2016

Una sentenza di diverso tenore rispetto a quelle che l'hanno preceduta, che nell'uniformarsi a condannare gli Enti impositori, alimentavano nuove speranze di rimborso nei contribuenti

Se la TIA, caratterizzata dall'obbligatorietà della prestazione, dalla presunzione di produzione e dalla privativa comunale si ritiene essere di natura tributaria, non lo sarebbe anche la tariffa corrispettiva?

Questo è l'interrogativo su cui ancora oggi nonostante il D.M., ci si confronta.

Molti sono i dubbi e le perplessità che la recente travagliata storia normativa dell'imposizione in materia di rifiuti ci lascia ancora oggi in eredità.

Ciò nonostante, la ricostruzione normativa dell'Agenzia porta a una sola soluzione: alla TIA, TARES, TARI non si applica l'Iva mentre la TIA2 e la tariffa corrispettiva sono soggette all'applicazione dell'Iva in quanto la legge ne afferma espressamente la natura corrispettiva.

Si resta in ogni caso in attesa degli sviluppi, si spera imminenti.

IV LA DOCUMENTAZIONE TARIP

4.1 I documenti fondamentali della TARIP

Di sicuro, il Regolamento rappresenta il punto di partenza per la corretta applicazione della disciplina TARIP. L'esercizio della potestà regolamentare, mai come nel caso della tariffa puntuale, diviene punto cruciale dell'assetto TARIP, occasione per strutturare un sistema capace di agire sulle situazioni di maggiore criticità, fonti di possibili contenziosi. La stesura dello stesso, dovrà per forza maggiore, non solo coordinarsi con l'atto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ma anche con i principi del D.M. 20 aprile.

Sulla scorta dei principi e della disciplina delineata nel regolamento, dovrà poi essere adottata la delibera di determinazione delle tariffe divise per classi di utenza e redatta sulla scorta del PEF TARIP, documento fondamentale per la definizione dei livelli di servizio e del carico tariffario complessivo.

Altro importante documento è rappresentato dalla delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

Numerose sentenze di Cassazione evidenziavano i limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Invero, seppur tale assimilazione deve essere definita sulla scorta delle capacità tecnico-operative del Gestore (in tal senso si parla di confine della privativa comunale), non è in ogni caso ammessa un'assimilazione illimitata, al contrario invece devono essere definiti tali limiti, ivi compresa la definizione della gestione degli imballaggi secondari e terziari.

Tale criticità sembra ormai superata dall'imminente emanazione del decreto di assimilazione.

Delibera di
determina-
zione delle
tariffe

Assimila-
zione rifiuti
speciali
a quelli
urbani

4.2 Potestà regolamentare

Legge n.
662/1996

La potestà regolamentare locale, trova la sua pietra miliare nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Anche l'art. 6 comma 14 del D.Lgs. n. 446/1997, conferma l'asset disegnato dal Legislatore nel lontano 1997: «È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs.n. 446/1997...». A fondamento di tale disposizione normativa, vi è la Legge n. 662/1996. La norma introduce la possibilità per il Comune, attraverso regolamento appunto, di disciplinare le proprie entrate siano o meno esse di natura tributaria, «salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi». In verità tale precetto, con l'introduzione della IUC sembrerebbe assumere un carattere di portata più ampia con riflessi restrittivi sull'effettiva autonomia degli Enti. A parte l'individuazione della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, invero, con la IUC la Legge statale sancendo il limite minimo inderogabile (dell'IMU ad esempio) riduce drasticamente il margine di operatività della predetta autonomia, lambendo profili di incostituzionalità. La potestà regolamentare generale, nell'attuale sistema normativo delle autonomie locali, trova fondamento nell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, recante Testo Unico Enti Locali, il quale all'art. 149, comma 3 recepisce le disposizioni del precitato art. 52, stabilendo: «La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe (...) A tal fine i comuni e le province in forza dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 possono disciplinare le proprie entrate anche tributarie salvo...».

Il recepimento dell'art. 52 da parte del TUEL eleva la norma al rango di principio generale non derogabile se non in modo espresso.

L'Ente quindi per effetto della portata di tale articolo, possiede la possibilità di manifestare la propria potestà creando una disciplina "sartoriale" tarata in funzione delle proprie esigenze, da esercitarsi (come previsto dall'art. 7 del TUEL) attraverso l'Organo Consiliare.

Unica eccezione da tener presente nell'iter di formazione è che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La norma come disposta, causa i continui slittamenti dei

termini ordinari delle scadenze per l'approvazione dei bilanci di previsione, comporterebbe come diretta conseguenza che l'efficacia dei regolamenti slitterebbe sempre di un anno. Ad esempio data l'approvazione del regolamento al 31 dicembre 2016, con lo slittamento a mezzo D.M. del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017, l'efficacia del regolamento slitterebbe stante l'applicazione della siffatta norma, al 1° gennaio 2018. Tale ambiguità normativa, ha costretto il Legislatore all'introduzione di una norma *ad hoc* contenuta nell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997: «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (...) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

Va dunque tenuto presente, l'esercizio della predetta potestà di cui all'art. 52 del TUEL, segue il meccanismo generale dell'entrata in vigore dal 1° gennaio dell'anno, anche quando la norma è stata adottata successivamente, purché entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

La disciplina delle entrate dunque, va in deroga rispetto alle regole generali sull'entrata in vigore delle deliberazioni fissata dall'art. 134 del Tuel dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione.

Esercizio
ex art. 52
TUEL

FAQ

Su quali Entrate l'Ente può esercitare il proprio potere regolamentare?

La riserva di Legge contenuta nell'art. 23 del testo Costituzionale, prevede che l'esercizio della potestà possa essere sostanziato non solo sui tributi ma anche sulle "altre entrate"

La norma ci riporta quindi alla definizione classica della bipartizione delle entrate in tributarie e patrimoniale, quindi nel caso di specie TARI e TARIP appartenenti ciascuna ad ognuna delle due macrocategorie. Entrambe sono obbligazioni che fanno sorgere un vincolo giuridico al quale il soggetto passivo non può sottrarsi, ma con una differenza fondamentale, che in merito all'applicazione della TARIP lascerebbe spazio a non poche perplessità. L'obbligazione tributaria invero, presenta come caratteristica principale il fatto che l'imposizione sia fissata per legge senza che ci sia l'intervento della volontà del soggetto obbligato, a differenza invece dell'entrata patrimoniale che non configurandosi come prelevamento coattivo di ricchezza, presenta elementi di volontarietà che devono essere manifestati dal privato.

Quali sono allora le entrate soggette alla disciplina dell'art. 52, come si pone la Tariffa puntuale rispetto a queste?

Stabilire quindi la portata dell'art. 52 è fondamentale al fine di poter correttamente individuare le entrate che possono essere gestite e riscosse, secondo i criteri dalla stessa disposizione previsti.

Come fatto cenno, l'esercizio della stessa risulta essere connotato e contestualmente circoscritto da una serie di limitazioni interne (vedi quelle predette della Legge n. 662/1996) ed esterne, la cui individuazione risulta essere fundamentalmente complessa.

Queste invero, impongono una valutazione di tutti i principi generali dell'ordinamento, tenendo presente che non è possibile introdurre ad esempio imposte e tasse di fatto non attribuite al fisco locale, modificare il sistema sanzionatorio, abrogare le agevolazioni previste dalla legge.

E la TARIP?

Anche la TARIP in quanto entrata patrimoniale locale, rientra nella predetta potestà regolamentare, anzi a differenza della TARI, la regolamentazione della tariffa corrispettiva, assume un'importanza ancora maggiore perché assurge al compito di "colmare", nonostante il recente DM, il vuoto tipico di una disciplina in fase di assestamento, che abbisogna di una specifica ed esauriente regolamentazione di dettaglio. Parte variabile della Tariffa e relativi sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte, correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio effettivamente reso, sistema di misurazione diretta o indiretta del rifiuto prodotto, sono solo alcuni dei temi che seppur opportunamente rilevati dalla disciplina nazionale, devono essere "adattati" dagli Enti alla propria specificità secondo le proprie caratteristiche socio-morfologiche.

In ogni caso, i punti fermi sono dettati dal D.M. 20 aprile 2017, che stabilisce ad esempio (come in precedenza descritto) che i sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:

- identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;
- registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;
- misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in conformità a quanto stabilito all'art. 6.

4.3 Il regolamento TARIP

Di seguito, si riassumono i punti ritenuti preminenti, ed il relativo contenuto minimo che un regolamento TARIP dovrebbe contenere, fermo restando come già si è avuto modo di sottolineare,

la natura “sartoriale” che dovrebbe connotare di cui qualsivoglia regolamento comunale.

La struttura regolamentare della TARIP, dovrà almeno prevedere:

- 1) la disciplina per l’individuazione del soggetto attivo e del presupposto di applicazione;
- 2) la disciplina della determinazione della tariffa sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017;
- 3) il piano finanziario;
- 4) la disciplina relativa alle utenze;
- 5) la disciplina del Gestore del servizio;
- 6) la disciplina nella fase accertativa e di riscossione della tariffa.

Struttura
TARIP

4.4 La disciplina per l’individuazione del soggetto attivo e del presupposto di applicazione

Il corrispettivo per i rifiuti può essere applicato e riscosso direttamente dall’Ente, oppure dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo secondo il presupposto impositivo TARI di cui al comma 641 (il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani).

Non bisogna perdere di vista che l’applicazione della TARIP resta in ogni caso una facoltà per i Comuni e non un obbligo.

La Legge n. 147/2013, all’art. 1 comma 668 testualmente recita: «*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico **possono**, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI...*».

“Possibilità”
di prevedere
l’applica-
zione della
tariffa

Come prima fatto cenno, la governance della tariffa resterà pur sempre in capo all’Ente, la gestione invece sarà demandata al soggetto affidatario del servizio, almeno questo prevede il richiamato comma, che completa la circolarità del sistema, specificando che: «*La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*».

In verità pur essendo pensata come entrata del gestore, diverse disposizioni normative (art. 19 del D.L. n. 95/2012 su tutte) e alcune circolari ministeriali ad esempio quella datata 7 ottobre 1999 in materia di TIA, non escludono che la tariffa puntuale possa essere direttamente gestita dal Comune in quanto gestore “*ab origine*”.

Le aree scoperte pertinentenziali

Come in TARI, sono escluse dalla TARIP le aree scoperte pertinentenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree Comuni condominiali di cui all’art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva).

Nell’eventualità che gli immobili dovessero ricadere nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, sarà possibile applicare il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell’immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.

I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Auspicabile per l’Ente, prevedere ai fini del controllo sulla regolare applicazione del corrispettivo, che il Gestore garantisca al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Per quanto concerne il presupposto impositivo, fermo restando le richiamate previsioni del comma 648, sono da escludere dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Unità ed aree non assoggettate al pagamento della tariffa

Possibile prevedere il non assoggettamento al pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva, di quelle:

- a) unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino per natura (impraticabilità, abbandono), per il particolare uso (produzione a ciclo chiuso, sporadica presenza umana), oggettivamente inutilizzabili (non già quelle lasciate in concreto inutilizzati per volontà dal soggetto passivo);
- b) le aree scoperte pertinentenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree Comuni condominiali di cui all’art. 1117 C.C. che non siano detenute od occupate in via

esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

- c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani.

Le eventualità di cui ai punti a) e b) dovranno essere comunque supportate da idonea documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto gestore.

Necessità di una idonea documentazione

Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.

Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.

Unità immobiliare ad uso domestico

Come in regime di tributo, anche in TARIP l'Amministratore o il soggetto che gestisce i servizi Comuni di centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi Comuni, l'Amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al punto precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.

L'Amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Locali in multiproprietà

4.5 La disciplina della determinazione della tariffa sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017

Come la TARI, la Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurabile all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo previste nel relativo D.M.

Decorrenza
dell'obbligazione

L'obbligazione decorrerà dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, tale decorrenza, potrebbe intercorrere dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e terminare con la cessazione dei presupposti impositivi o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.

Deposito
cauzionale

Possibile l'istituzione di un deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa.

La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, saranno stabiliti dalla Giunta comunale.

Utile prevedere che in caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrarrà alle annualità successive, ad esempio:

- a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.

Circularità e correttezza dell'informazione nella gestione della tariffa giocano un ruolo di primissimo piano, determinare la tariffa significa appunto tener conto di tutte le informazioni disponibili, su tutte: quantitativo di rifiuto prodotto rilevato attraverso i sistemi diretti o indiretti di pesatura e composizione del nucleo familiare.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, l'ufficio anagrafe dovrà provvedere a comunicare con report periodici determinati in sede regolamentare (mensili/trimestrali...) al soggetto Gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

Determinazione numero componenti

Altresì gli altri uffici comunali, dovranno provvedere secondo la predetta periodicità, a trasmettere tutte le informazioni in loro possesso rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, (quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche) al soggetto Gestore dei rifiuti con cadenza stabilita in ambito regolamentare.

Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero.

Permanenza in case di riposo

L'Ente potrebbe invece ritenere non rilevanti, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.

Altresì potrebbe non tener conto dei residenti altrove domiciliati per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi l'anno. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa potrà essere calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, in funzione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotte.

Utile prevedere che gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorreranno

dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

4.6 Il piano finanziario TARIP

Copertura
integrale
dei costi

La Tariffa puntuale è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.

Il termine “puntuale” riconduce ad un sistema di pesatura capace di redistribuire in modo equo il costo complessivo del servizio sull’utenza.

Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. n. 158/1999.

Costi fissi
e costi
variabili

I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d’utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

Le tariffe, per ogni singola categoria d’utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.

Proroga
delle tariffe

In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei costi unitari previsti dal contratto di gestione del servizio, inseriti nel piano finanziario e illustrati nell’allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l’approvazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di

competenza, fatte salve le eventuali proroghe per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il piano finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero e tiene conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite tra il Comune ed il Gestore per l'anno a cui il Piano stesso si riferisce.

Modifiche
del servizio

Il Piano tiene altresì conto del contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 e di ogni altro introito comunque afferente la gestione dei rifiuti. Il Comune comunica al Gestore del servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel piano finanziario.

Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l'ultimo anno consuntivato, nonché rispetto ai dati provvisori dell'anno in corso, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la copertura dei relativi costi. La relazione accompagnatoria dovrà indicare l'attività di recupero dell'evasione svolta, con elencazione degli atti di recupero emessi.

Dovranno essere imputate al piano finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo piano finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell'ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte.

I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità.

Crediti
divenuti
inesigibili

Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, in particolare dall'art. 101, comma 5 D.P.R. n. 917/1986, purché siano stati notificati solleciti ad adempiere e sia stata esperita una procedura di recupero, ove ne ricorrano i requisiti di economicità, e sia infruttuosamente scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero stabilita.

Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti come inesigibili nel piano finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del piano finanziario di competenza.

Commisura-
zione
parte fissa

Dai regolamenti utilizzati dai Comuni precursori della tariffa, si rileva che la parte fissa è commisurata:

- a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del 20 aprile 2017;
- b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata, alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza.

Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza.

Dotazione
standard

Ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva, possibile operare (come già fatto da Comuni precursori della stessa) per "dotazione standard" ovvero dotazione assegnata alle utenze domestiche ai fini della relativa pesatura, ad esempio:

- a) zone standard: un contenitore grigio per rifiuto secco non riciclabile da l. 120, un contenitore azzurro per carta da l. 120 e un contenitore marrone per rifiuti organici da l. 25;
- b) zone centro storico: un contenitore grigio per rifiuto secco non riciclabile da l. 30, un contenitore azzurro per carta da l. 30 e un contenitore marrone per rifiuti organici da l. 25.

Ciascun utente potrà essere obbligato al ritiro della "dotazione standard", riferita alla zona nella quale l'utenza è ubicata, entro un determinato numero di giorni dal verificarsi dei presupposti per l'applicazione della Tariffa

Qualora l'utenza domestica richieda al soggetto gestore contenitori per i rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.

Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del

numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.

Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento specificati nel regolamento comunale elencati all'Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli Allegati 1 e 2 del presente regolamento.

La parte variabile è commisurata:

- a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile;
- b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile
- c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
- d) per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza.

La parte
variabile

Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.

Determina-
zione parte
variabile
della tariffa

Si potrebbe comunque presentare la necessità di prevedere in regolamento, sistemi alternativi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotti, da utilizzare ad esempio:

- in presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati;
- in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso;
- nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, ove l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa.

Classifica-
zione delle
utenze

Il Gestore manterrà la classificazione delle utenze non domestiche sulla base della tabella 4° dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, (ad esempio in base a quanto indicato sulla visura camerale).

Suscettibilità
a produrre
rifiuti

Si considereranno suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
- c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Il soggetto
passivo
obbligato

Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C) del D.P.R. n. 138/1998.

Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa

Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

Da sottolineare ancora una volta, come il passaggio a tariffa, neutralizzerà la gestione finanziaria contenuta nel bilancio dell'Ente, in quanto sarà il gestore a doversene far carico, divenendo appunto l'attore principale.

4.7 Tariffa: parte fissa e parte variabile

La parte fissa della tariffa copre i costi inerenti la struttura che gestisce il servizio mentre la parte variabile va a coprire i costi generati dalla produzione dei rifiuti urbani e assimilati;

La tariffa deve attribuire le corrette percentuali di copertura dei costi fissi e variabili alle utenze non domestiche e a quelle domestiche sulla base di criteri razionali.

Si rammenta, che la tariffa per le utenze domestiche è determinata:

- per la parte fissa: in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare;
- per la parte variabile: in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.

La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

- per la parte fissa: in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività;

Tariffa
utenze
domestiche

Tariffa
utenze non
domestiche

- per la parte variabile: in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.

Come evidenziato quindi, la parte fissa della tariffa, svincolata dalla quantità di rifiuti conferita, ha una funzione di garanzia redistributiva, con chiare connotazioni tributarie (per cui si richiama anche l'art. 53 del testo Costituzionale), mentre la parte variabile, conformata al principio "chi inquina paga" tende ad una corrispettività per il servizio prestato.

Viene così a comprendersi il senso della tariffa binomia, nelle sue diverse funzioni nella razionale ripartizione dei costi pubblici tra i cittadini-utenti (consociati), spiegandosi altresì quali siano le finalità e le funzioni delle due parti della tariffa (sia essa tributo o tariffa puntuale).

A maggior ragione nell'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, per sostenere la natura tributaria o di corrispettivo del prelievo, non basta più guardare alla *voluntas legis* e al *nomen juris* utilizzato dal Legislatore.

Natura
mista della
tariffa

Solo un'analisi sostanziale e funzionale del provento, ci porta a rilevare l'opinione di chi afferma la natura mista della tariffa: tributaria per la parte fissa e di quasi corrispettivo per la parte variabile.

Come sopra fatto cenno, è proprio il contesto in cui essa sarà calata che risulterà esser determinate ai fini del suo successo.

L'affermazione ricorrente dell'utenza (soprattutto non domestica) è: ma perché devo pagare queste somme se io non utilizzo il servizio o se conferisco pochi rifiuti? perché devo assoggettare alla tariffa rifiuti anche le superfici dove non produco rifiuti o ne produco altri fuori privativa (speciali)?

Insomma, la prima vera sfida sta nel dissipare la diffusa diffidenza (se non insofferenza) per una tributo che viene visto come ingiusto rispetto ad un servizio a sua volta percepito come inutile o esageratamente costoso. I rischi quindi non sono pochi visto che la contraddizione di una tariffa "puntuale" emerge allorquando venga pretesa per servizi non erogati per l'utenza specifica, oppure applicata anche a chi non dispone di contenitori, o che ne abbiano una dotazione minima, o, ancora di una dotazione non

utilizzata, oppure utilizzata scarsamente. Siamo nel campo delle “transazioni inutili.

Qui i costi variabili ben potrebbero essere ridotti: serve quindi un approccio diverso, più flessibile, in relazione ai bisogni.

Le informazioni sull’inutilizzo o sullo scarso utilizzo del servizio consapevolizzano (se non responsabilizzano) i gestori della necessità di rivedere le offerte dei servizi stessi, oltre che la politica tariffaria, al contempo rimodulando i conti economici in ordine alla riallocazione dei fattori aziendali utilizzati/ utilizzabili.

Anche gli elementi di commisurazione della tariffa, ad esempio la superficie, o i componenti del nucleo familiare, vanno meditati sia nella loro relazione con gli altri fattori, sia nelle loro conseguenze.

Come si giustifica la pretesa di un corrispettivo a fronte di un servizio non reso?

Pretesa
di un
corrispettivo

Certo il suo perfezionamento non può che essere in divenire, anche alla luce di dati oggettivi di monitoraggio, sia della produzione che dei relativi costi.

Le esperienze dei Comuni italiani pioneristici della materia, hanno insegnato che per evitare aumenti nel passaggio dal sistema “tassa” a quello “tariffa”, nelle fasi dove mancano le informazioni su quanto rifiuto viene prodotto dalle utenze (quantomeno come stime e/o come studi specifici) al primo anno si reputa opportuno mantenere mediamente immutato (o comunque controllato) il rapporto QF/QV, con preponderanza della QF.

Solo successivamente, la tariffa (nei suoi due rapporti QF/QV) è sintonica ai dati e alle informazioni rilevate (operando con “effetti di scala”), spostando la tariffa verso una QV più dinamica, al contempo restringendo la QF che risente – come detto – delle risalenti logiche della tassazione riproponendo altresì i costi (fissi e variabili) secondo la corretta funzione cui adempiono la QF e la QV.

La strutturazione della tariffa va quindi pensata diversamente anche nell’ambito della tariffa puntuale: per la QV secondo l’effettivo bisogno/dimensione di servizio dell’utenza di cui trattasi, mentre la QF - avendo una altra funzione - va sganciata dall’effettivo, individualizzato, servizio.

Struttura-
zione
della tariffa

Anche sul versante delle agevolazioni, come previste in molti regolamenti comunali, sembrano esservi elementi critici se non censurabili, nella TARI puntuale.

Anche qui, manca però una esplicitazione “puntuale” di queste fattispecie “implicite” e della loro effettività: ad esempio, per chi conferisce ad un terzo tutti i suoi rifiuti per il recupero; per chi si vede assoggettata tutta la superficie ove indistinguibilmente svolge anche una attività produttiva di rifiuti speciali; e così via.

4.7.1 Pertinenze: quota fissa e quota variabile

Proprio in questi giorni, continua a tenere banco la questione della quota variabile Tari, sollevata dalla risposta all’interrogazione parlamentare del 18 ottobre scorso, che diversi Comuni hanno applicato illegittimamente anche alle pertinenze delle utenze domestiche.

Duplicazio-
ne quota
variabile

Alcuni Enti, infatti, hanno duplicato la quota variabile (quella cioè parametrata al numero degli occupanti dell’immobile), applicandola contestualmente all’abitazione e alle pertinenze sulle quali invece non è dovuta. Box, cantine e soffitte scontano infatti solo la quota fissa della Tari, quella cioè rapportata alla dimensione dell’immobile.

In verità, la problematica, presenta radici più profonde e va inquadrata nel passaggio dalla Tarsu alla tariffa “binomia” Tari, che prevede l’applicazione del metodo normalizzato da D.P.R. n. 158/1999, distinguendo appunto la quota fissa (come noto correlata alla superficie e al numero dei componenti del nucleo familiare), dalla quota variabile legata al solo al numero degli occupanti.

La determinazione di entrambe le quote, dipende dai costi complessivi del servizio rifiuti, indicati nel piano finanziario Tari approvato dall’Ente.

Le tariffe applicabili alle utenze domestiche, sono però riferite all’“utenza”, comprensiva delle pertinenze (garage, cantina, box), a differenza ad esempio di quanto accade nell’imposizione delle altre componenti Iuc (Imu e Tasi) che invece considerano l’unità immobiliare solo in senso catastale.

Questa è la differenza sostanziale che ha indotto in errore alcuni Enti, che di fatto hanno applicato

a ogni unità immobiliare sia la quota fissa sia quella variabile, senza tener conto che quest'ultima, essendo correlata solo al numero degli occupanti, andrebbe associata all'intera utenza.

Ecco quindi che il contribuente ingiustamente si è visto “duplicare” la richiesta della quota variabile riferita sia all'unità abitativa che a quella pertinenziale (in caso di contestuale possesso di abitazione e pertinenza s'intende).

Lo stesso dicasi in caso di abitazioni di vecchia costruzione composte da più subalterni catastali ma che di fatto costituiscono un'unica utenza domestica.

Abitazioni
di vecchia
costruzione

Il risultato è stato che numerose famiglie hanno versato importi maggiorati e ora hanno diritto ai rimborsi dei pagamenti effettuati negli ultimi 5 anni.

Il contribuente, dopo aver attentamente verificato la propria posizione già nell'avviso di pagamento, dovrebbe quindi chiedere al Comune il rimborso di quanto indebitamente pagato o la eventuale compensazione sui prossimi pagamenti.

Possibilità
di rimborso

Ci sono comunque 5 anni di tempo dal versamento per chiedere il rimborso, che il Comune dovrebbe effettuare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Ovviamente l'eventuale riscontro negativo ovvero il silenzio-rifiuto espone l'Ente ad un contenzioso che potrebbe rivelarsi controproducente, alla luce della recente interpretazione ministeriale.

Di certo anche quest'ultima interpretazione del MEF, lede ulteriormente i rapporti già alquanto “tesi” con i Comuni, circa le divergenze abbastanza evidenti sulle questioni di fisco locale. La predetta posizione Ministeriale sulla tassazione delle pertinenze, invero segue quella sulla tassazione Imu terreni agricoli, quella dell'Iva sulla Tia, quella sugli imbullonati, tutte situazioni che di fatto creano ambiguità normativa con riflessi negativi in termini di equità fiscale e di incassi, con l'aggravante che l'obiettivo condizione di incertezza della norma, si configura nel nostro sistema sanzionatorio (di tipo simil-penalistico) quale causa esimente della punibilità.

4.8 La delibera tariffaria

Comma 652
dell'art. 1
Legge n.
147/2013

Nell'adozione della delibera tariffaria, il Comune fermo restando l'applicazione dei criteri di misurazione previsti nel più volte richiamato decreto ministeriale, tiene conto dei principi statuiti nel comma 652 dell'art. 1 Legge n. 147/2013, che testualmente recita: *«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti».*

Rispetto quindi del principio europeo del “chi inquina paga”, applicazione dei criteri di misurazione scelti dall'Ente tra quelli previsti dalla vigente normativa di settore e commisurazione della tariffa alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti per unità di superficie.

La delibera tariffaria quindi sarà frutto delle scelte regolamentari e del sistema di misurazione adottato dall'Ente.

4.8.1 Soggetto legittimato all'approvazione delle tariffe

Posizione
dell'ANCI
Emilia

Ai fini di dissipare eventuali dubbi in merito al soggetto legittimato all'approvazione delle tariffe relative alla Tariffa puntuale ed alla possibilità di approvare tariffe con riferimento a bacini tariffari, composti da aggregazioni di Comuni, con servizi di gestione dei rifiuti omogenei, si riporta di seguito la posizione dell'Anci Emilia Romagna ante approvazione del D.M.: *«Per quanto riguarda la Tari corrispettivo, va rilevato che attualmente l'unica norma in vigore è l'art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013, il quale dispone quanto segue: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto*

legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».

Dalla lettura della norma emerge che spetta al Comune approvare sia il regolamento di istituzione della tariffa puntuale sia le tariffe di riferimento.

La normativa, prevede anche per la Tari corrispettivo l'equivalenza tra costi ed entrate, e ciò lo si desume non solo dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, ma anche dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dal punto 1 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

Da ciò ne consegue che anche il piano finanziario deve essere approvato per singolo ente. Solo in tal modo il Comune può dare dimostrazione nella delibera tariffaria che le entrate ricavabili dalle tariffe garantiscano la copertura integrale dei costi di riferimento.

Diversamente ragionando, si rischierebbe di imputare costi di competenza di un Comune ad altro Comune, costi non solo afferenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma anche relativi alla riscossione, come quelli relativi alle inesigibilità. Specularmente, si corre il rischio che vengano pretesi dagli utenti del Comune tariffe più elevate di quelle necessarie alla copertura dei costi sostenuti per quel Comune, e viceversa, e ciò non pare conforme alle norme di riferimento.

Peraltro, anche in presenza di un medesimo modello organizzativo per un bacino di più Comuni, come la raccolta porta a porta e la misurazione puntuale, difficilmente si potrà arrivare all'approvazione autonoma di identiche tariffe, in quanto le configurazioni territoriali, quali la distanza delle frazioni o l'ampiezza del centro storico, portano inevitabilmente alla formazione di costi differenziati per singolo Comune.

4.9 Il termine di approvazione delle tariffe

Come confermato nella Legge di Stabilità 2017, gli Enti Locali, si trovano a determinare il predetto impianto tariffario (Pef, Re-

Termini di
approva-
zione del
bilancio di
previsione

golamento e delibera tariffaria) entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006. L'approvazione entro i predetti termini, conferiscono efficacia delle tariffe al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Da sottolineare, come diverse pronunce del TAR (di recente TAR Calabria 392 dell'8 aprile 2016) hanno segnalato il carattere perentorio dei dettami del predetto comma 169 della Legge n. 296/2006 anche in presenza di eventuale differimento del termine di approvazione del bilancio sancito da norma statale che a questo punto, riveste mero carattere di eccezionalità.

V
LE ESPERIENZE IN ITALIA E IN EUROPA
NELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

5.1 Tariffazione incentivante e rifiuti zero

Ormai a livello mondiale, è sempre più diffusa la consapevolezza che la tariffazione puntuale possa risultare nel medio termine, la strategia più efficace per ottenere i migliori risultati sia sul versante riscossione (la misurazione puntuale fa percepire la tariffa come più equa rispetto alla tari caratterizzata dalla presunzione nella produzione dei rifiuti) che su quello ambientale.

In Italia, un recente accordo stilato tra ANCI e associazioni di categoria (CONAI), disegna un percorso operativo standardizzato di 10 step operativi finalizzato all'introduzione di un modello di tariffazione incentivante all'interno del quale diviene imprescindibile l'introduzione di sistemi di tariffa puntuale:

- 1) separazione alla fonte: organizzare la raccolta differenziata. La gestione dei rifiuti non è un problema tecnologico, ma organizzativo, dove il valore aggiunto non è quindi la tecnologia, ma il coinvolgimento della comunità chiamata a collaborare in un passaggio chiave per attuare la sostenibilità ambientale;
- 2) raccolta porta a porta: organizzare una raccolta differenziata "porta a porta", che appare l'unico sistema efficace di raccolta differenziata in grado di raggiungere in poco tempo e su larga scala quote percentuali superiori al 70%. Quattro contenitori per organico, carta, multi materiale e residuo, il cui ritiro è previsto secondo un calendario settimanale prestabilito;
- 3) compostaggio: realizzazione di un impianto di compostaggio da prevedere prevalentemente in aree rurali e quindi vicine ai luoghi di utilizzo da parte degli agricoltori;
- 4) riciclaggio: realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e il recupero dei materiali, finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva;

Modello di
tariffazione
incentivante

Separazione
alla fonte

Raccolta
porta
a porta

Compostag-
gio

Riciclaggio

- Riduzione dei rifiuti 5) riduzione dei rifiuti: diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, utilizzo dell'acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in bottiglia), utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, detersivi, prodotti alimentari, sostituzione degli *shoppers* in plastica con sporte riutilizzabili;
- Riuso e riparazione 6) riuso e riparazione: realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono riparati, riutilizzati e venduti. Questa tipologia di materiali, che costituisce circa il 3% del totale degli scarti, riveste però un grande valore economico, che può arricchire le imprese locali, con un'ottima resa occupazionale dimostrata da molte esperienze in Nord America e in Australia.
- Tariffazione puntuale 7) tariffazione puntuale: introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili da raccogliere. Questo meccanismo premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti più consapevoli;
- Recupero dei rifiuti 8) recupero dei rifiuti: realizzazione di un impianto di recupero e selezione dei rifiuti, in modo da recuperare altri materiali riciclabili sfuggiti alla raccolta differenziata, impedire che rifiuti tossici possano essere inviati nella discarica pubblica transitoria e stabilizzare la frazione organica residua;
- Centro di ricerca e riprogettazione 9) centro di ricerca e riprogettazione: chiusura del ciclo e analisi del residuo a valle di raccolta differenziata, recupero, riutilizzo, riparazione, riciclaggio, finalizzata alla riprogettazione industriale degli oggetti non riciclabili, e alla fornitura di un feedback alle imprese (realizzando la Responsabilità Estesa del Produttore) e alla promozione di buone pratiche di acquisto, produzione e consumo.
- Azzeramento rifiuti 10) azzeramento rifiuti.
Percorso quindi che premette la coscienza ambientalista dell'utente a qualsivoglia adempimento burocratico o meramente finanziario. Questa la strada disegnata con l'obiettivo finale dell'azzeramento dei rifiuti.

5.2 Diffusione della tariffazione puntuale dei rifiuti in Europa

Nella tabella seguente, si riporta per ogni Paese europeo preso in considerazione, il grado di diffusione del sistema di tariffazione puntuale ed il relativo sistema di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti.

PAESE	DIFFUSIONE	CRITERI DI MISURA
Germania	Molto diffuso	Volume
Austria	Molto diffuso	Volume, sacchi prepagati
Belgio	Molto diffuso (modo di finanziamento maggiore in due delle tre regioni: Fiandre e Wallonia)	Sacco prepagato, pesata, volume
Danimarca	Relativamente diffuso (30% dei comuni nel 2010)	Volume
Irlanda	Abbastanza diffuso	Volume, peso (in minima parte)
Finlandia	Elevato	Volume e frequenza delle raccolte
Francia	In rapida diffusione (obbligatoria dal 2014)	Volume e frequenza di raccolta
Italia	Poco diffuso	
Paesi Bassi	Relativamente poco diffuso	
Svezia	Diffuso (già dagli anni '60 diffusione della tariffa puntuale)	Volume, frequenza della raccolta
Svizzera	Molto diffuso (80% dei comuni rappresentano 85% della popolazione nel 2010)	Sacco prepagato

Come chiaramente si evince dai dati riportati, degli undici paesi europei presi a riferimento, solo il nostro “sconta” una scarsa diffusione del sistema di tariffazione puntuale.

Nel resto d'Europa, l'alto grado di partecipazione nelle campagne di informazione e sensibilizzazione è stato il principale elemento che ha inciso sul buon andamento dell'introduzione del sistema.

5.3 Le prime esperienze nell'applicazione della tariffa in Italia

Le esperienze che già si contano sul piano nazionale sono tante: diversi Comuni, principalmente della regione Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, da diverso tempo, applicano la tariffa corrispettiva prima ancora dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2014, e che una norma ufficiale ne stabilisse i requisiti minimi per definire il metodo di pesatura.

Il risultato ha portato a sistemi diversi, più o meno puntuali, la cui sostenibilità, dinanzi a un eventuale giudizio sulla pretesa tariffaria, doveva essere ben argomentato, in presenza della diffusa convinzione di pagare solo per il rifiuto prodotto dal singolo.

La diffusione disomogenea però ha prodotto anche delle pericolose diversità di trattamento dell'utenza a seconda della Regione di provenienza, tali da rasentare in alcuni casi profili di illegittimità nell'applicazione operativa della tariffa.

Criticità

Con riguardo all'aspetto meramente tecnico, le maggiori criticità ad oggi evidenziate, sono principalmente riferibili alla misurazione delle quantità di rifiuti delle utenze aggregate.

Come ampiamente descritto, lo stesso decreto ministeriale, fissa dei criteri minimi per l'adozione della tariffa puntuale basata almeno sul rifiuto secco residuo conferito dall'utente.

Non è quindi necessario misurare tutta la quantità di rifiuti prodotti, ma solamente quella parte che sarà tanto più bassa quanto più l'utente sarà bravo a differenziare.

Ovvio quindi che il decreto si concentri sulla parte variabile della tariffa, senza nulla dire in merito alla componente fissa, presente anche nella TARIP, in virtù del richiamo ai criteri del D.P.R. n. 158/1999 e a tutt'oggi definiti col parametro prevalente della superficie.

In ogni caso, possono essere misurate le quantità di altre frazioni oggetto di raccolta differenziata, conferite anche in altri centri di raccolta, anche con modalità semplificate di determinazione delle quantità.

E qui entrerà in gioco la capacità dell'Ente (o eventualmente del soggetto Gestore) che nell'assetto della *governance* ne ha i poteri, a determinare il peso specifico per tradurre la misurazione volumetrica.

Norme
transitorie

Veniamo alle norme transitorie scritte solo per i Comuni già dotati di tariffa puntuale.

Gli Enti, dovranno verificare la rispondenza ai requisiti minimi del decreto ed introdurre entro 24 mesi i correttivi necessari sul sistema di misurazione e adeguare il calcolo della tariffa.

I Comuni che adotteranno la tariffa dopo la pubblicazione del decreto, dovranno, da subito, rispettarne i requisiti minimi.

Il riferimento al Comune è utilizzato in quanto titolare originario della funzione di gestione dei rifiuti, che dovrà poi partecipare all'Ente di governo delegandone, obbligatoriamente, la gestione. In tal modo si avranno situazioni diverse a seconda dello stato di attuazione normativo sul fronte degli Ente di governo.

Come sopra fatto cenno, nessun obbligo di introdurre la TARIP per i Comuni che intendono mantenere il tributo, anche quando comprensivo di eventuali varianti di determinazione tariffaria sempre più vicine alla misurazione (Tar Piemonte 945/2016).

D'altra parte l'introduzione della tariffa corrispettiva è un processo che cammina per fasi fondato su una nuova organizzazione del servizio.

MODALITÀ DI TARIFFAZIONE PUNTUALE IN ITALIA	
METODOLOGIE DI RILIEVO DELLE QUANTITÀ PRODOTTE	ELEMENTI DI PROGETTAZIONE
Volume (Sacchetti con microchip o prepagati)	Integrazione con le specificità dei circuiti di raccolta
Svuotamenti (Contenitori con trasponder)	Valutazione degli obiettivi del progetto (monitoraggio vs. utenti)
Pesatura	Controllo dei comportamenti elusivi
Strutture Accentrate (Utenze identificate con tessera)	Facilitazione nell'uso

5.4 Risultati della tariffazione puntuale in Italia

Nel nostro paese, la tariffazione puntuale trova ad oggi scarsa diffusione, i dati riportati nella tabella grafico sottostante, evidenziano una concentrazione dei Comuni in tariffa puntuale limitata a sole quattro Regioni del nord Italia, con ben 38 Comuni in Trentino Alto Adige.

	INTERA POPOLAZIONE				COMUNI A TARIFFAZIONE PUNTUALE			
	Produzione pro-capite RU	Produzione pro-capite RU	Produzione pro-capite RI	Percentuale di RD	Produzione pro-capite RU	Produzione pro-capite RD	Produzione pro-capite RI	Percentuale di RD
Lombardia	464,1	261,2	202,8	56,3	360	247	113	68,8
14 comuni a tariffa puntuale					Differenza -22,43%	Differenza -5,47%	Differenza -44,28%	Differenza 21,85%
Trentino Alto Adige	469,2	314,3	154,8	67	502	414	88	82,5
38 comuni a tariffa puntuale					Differenza 6,99%	Differenza 31,69%	Differenza -43,1%	Differenza 23,13%
Veneto	454,7	307,3	147,3	67,6	409	291	118	71,1
32 comuni a tariffa puntuale					Differenza -10,05%	Differenza -5,33%	Differenza -19,90%	Differenza 5,18%
Emilia Romagna	635,8	350,9	284,8	55,2	714	398	316	57
16 comuni a tariffa puntuale					Differenza 12,30%	Differenza 13,40%	Differenza 10,94%	Differenza 3,23%

Recenti studi hanno evidenziato che la letteratura economica suggerisce che le inefficienze nei comportamenti individuali di gestione e produzione dei rifiuti siano riconducibili a incentivi di scelta sbagliati, collegati al fatto che i costi esterni associati ai rifiuti non si riflettono nei prezzi che le famiglie devono pagare. In particolare poiché, in genere, la tariffa sui rifiuti è indipendente dalla quantità di rifiuti prodotti, il suo potere incentivante sulla riduzione dei volumi è molto limitato.

Gli individui potrebbero essere invece incentivati a modificare i propri acquisti in una logica di sostenibilità, scegliendo per esempio prodotti con minor packaging o più facilmente riciclabili, se fossero chiamati a pagare tariffe variabili in base alla quantità di rifiuti indifferenziati generati. Un filone recente della letteratura economica evidenzia anche l'importanza dei valori ambientali e delle motivazioni personali nel guidare le scelte di riciclo e riduzione dei rifiuti.

VI EFFICIENZA E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

6.1 Strumenti per raggiungere la massima efficienza operativa

Dalle considerazioni sin qui fatte, emergono dei punti fermi che un sistema di tariffazione puntuale deve prevedere in ottica di efficiente funzionamento. Lo schema di seguito riportato, riassume la tipologia di struttura ottimizzata per quantità, qualità e costi.




Come chiaramente emerge, in un sistema così strutturato, diventa imprescindibile la tariffazione puntuale almeno del residuo della raccolta differenziata oltre ad un efficiente ed efficace attività di monitoraggio e di controllo.

Sinergie ed effetti dell'applicazione del porta a porta e della tariffa puntuale



6.2 Vantaggi della tariffa puntuale se applicata dal Gestore del servizio grazie alla possibile detrazione dell’Iva

Da non sottovalutare che la Tariffa puntuale, fatturata, a parità di costi rispetto alla TARI, risulta leggermente minore per le utenze “non domestiche”: il soggetto attivo scarica l’Iva sugli acquisti e imputa gli acquisti esenti/esclusi per natura dall’Iva (ad es. costi del personale) nel piano finanziario senza gravarli di Iva: il tributo provinciale si applica su un minore imponibile, come illustrato nello schema seguente:



Per le utenze domestiche, l’Iva rappresenterà un costo, controbilanciato solo in parte dall’eliminazione dell’Iva dai costi del piano finanziario del servizio, in considerazione del fatto che alcune voci dello stesso non risultano gravate dal tributo (ad esempio la voce relativa all’accantonamento per il fondo rischi su crediti).

A proposito di Imposta sul valore aggiunto, si segnala che proprio di recente, la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la recente sentenza n. 17113/2017 sembrerebbe aver voluto riproporre una sorta di refrain di quanto già visto nel recente passato con la TIA.

Con la stessa infatti, mette in discussione la natura patrimoniale della TARIP (appunto come in passato già avvenuto con la TIA1 prima, e la TIA2 poi) e quindi la conseguenziale non assoggettabilità della stessa all’Iva.

Queste almeno sembrano essere le conclusioni che si possono trarre dalla predetta sentenza della Cassazione a Sezioni unite.

La vicenda sulla natura giuridica della tariffa rifiuti sembra porre dubbi anche sulla c.d. “TIA2” che, a differenza della TIA1, ossia la tariffa d’igiene ambientale istituita dall’art. 49 del D.Lgs.

Sentenza n.
17113/2017

n. 22/1997 (già denominato anche “Decreto Ronchi”), era ritenuta un’entrata corrispettivo, ossia un’entrata commisurata all’erogazione dello specifico servizio.

Tale perplessità emerge dalla lettura della sentenza 11 luglio 2017, n. 17113, con cui la Suprema Corte è stata chiamata ad intervenire in ordine all’applicazione dell’addizionale provinciale, cioè del tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), introdotto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

La decisione assunta dai giudici doveva risolvere una controversia sorta fra il Gestore del servizio rifiuti ed una società utente di tale servizio, sulla giurisdizione competente a trattare la questione sorta in merito alla legittimità circa l’applicazione dell’addizionale sopra citata, sulla TIA2.

Necessità
di chiarire
la natura
giuridica
della TIA2

I giudici di piazza Cavour hanno aperto la propria dissertazione evidenziando che, per giungere ad una corretta decisione, occorre prima chiarire la natura giuridica della TIA2, ossia dell’entrata su cui viene determinato il TEFA. Pertanto, hanno ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in ambito di tariffa d’igiene ambientale, partendo dalla composizione della TIA1 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 che ha elaborato il metodo normalizzato. L’obbligo di applicazione della TIA1 è stato continuamente procrastinato, fino all’introduzione dell’art. 238, del D.Lgs. n. 152/2006, che ha riformato la disciplina in materia di prelievo sui rifiuti: il decreto richiamato ha, infatti, istituito la “tariffa integrata ambientale” o TIA2. La nuova previsione normativa prevedeva che la tariffa era «*commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri (...) che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali*». Quindi, in base ai criteri ricordati, la tariffa costituirebbe «*il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 del decreto legislativo, 13 gennaio 2003, n. 36*». In tale scenario si stabilì che, in assenza dello specifico regolamento ministeriale, i Comuni potevano liberamente adottare la TIA2 (art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 208/2008) cosicché, non essendo mai stato approvato detto regolamento, i Comuni hanno mantenuto l’applicazione della TARSU o della TIA1, con facoltà di introdurre la TIA2.

Nuova
previsione
normativa

È a tutti noto che la Corte Costituzionale abbia sancito la natura tributaria della TIA1 con propria sentenza n. 238/2009, confermata dalle SS.UU. della Corte di Cassazione che hanno ricalcato il medesimo solco con ordinanza n. 64/2010 e, più recentemente, *ex pluris*, con ordinanza n. 23114/2015 e n. 26268/2016. In occasione dell'entrata in vigore della TIA2, sia la Corte Costituzionale, quanto la Corte di Cassazione, hanno ritenuto di carattere innovativo le disposizioni che hanno istituito la TIA2, tanto che «*nell'intenzione del legislatore dovrebbe essere ontologicamente diversa rispetto alla "prima Tia"*».

Tuttavia, nella decisione in rassegna, la Suprema Corte sottolinea come sia TIA1 che TIA2, come pure la TARI (comprendendo anche la TARI puntuale, ossia quella riscossa dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, per la quale è, al momento, riconosciuta la natura patrimoniale), hanno gli stessi presupposti: «*a) mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo; b) il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario*».

Stessi presupposti per TIA1, TIA2 e TARI

Dall'analisi elaborata si evince che gli elementi che accomunano i vari prelievi sui rifiuti hanno caratteristiche tipiche delle entrate tributarie, stante la coattività del prelievo stesso e la mancanza di correlazione fra la prestazione erogata e il *quantum* dovuto dall'utente. Benché le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte riguardano la natura tributaria del TEFA, per il quale ha stabilito che le controversie che lo riguardano sono di competenza del giudice tributario, il quadro all'interno del quale avviene la sua applicazione, appare farcito di dubbi sulla natura del prelievo su cui viene applicato.

Se è pur vero che la tariffa integrale ambientale, o TIA2, come pure la TARIP, costituiscono prelievi finalizzati a finanziare un servizio pubblico, diventa sempre più difficile, in presenza dei presupposti richiamati dalla Suprema Corte, sostenere la natura patrimoniale di tali entrate, contrassegnate da modalità di applicazione e riscossione analoghe a quelle della TIA1.

In verità, il tema affrontato dalle Sezioni unite, riguardava in particolare, la natura dell'addizionale provinciale prevista dall'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992, applicata sulla tariffa integrata ambientale (TIA2).

Ad avviso del contribuente, dal momento che l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 qualifica espressamente la TIA2 come un corrispettivo, allora anche l'addizionale provinciale non può che avere natura corrispettiva; per questa ragione la controversia era finita sui tavoli del Giudice di pace.

Secondo il soggetto Gestore dei rifiuti invece la TIA2 è un tributo e quindi anche l'addizionale provinciale deve essere considerata tale.

Nonostante la questione da risolvere fosse essenzialmente limitata alla sola natura del tributo provinciale, la Corte ha ritenuto di effettuare, evidentemente in modo incidentale, un excursus normativo sui vari prelievi che si sono succeduti nel tempo, affrontando, per la prima volta, anche la natura della TIA2 e della TARI.

Occorre preliminarmente ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2009, ha giudicato la natura tributaria della TIA1, ma non della TIA2. Successivamente l'art. 14, comma 33 del D.L. n. 78/2010, con disposizione di carattere interpretativo, ha precisato che le disposizioni dell'art. 238 «*si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria*» e che le controversie relative alla tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 78/2010, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Nella nuova sentenza, tuttavia, le Sezioni unite della Cassazione affermano che se anche le intenzioni del Legislatore del D.L. n. 78/2010 erano quelle di istituire una tariffa «*ontologicamente diversa rispetto alla prima Tia*», il risultato finale è ben diverso. Ma i giudici di legittimità vanno oltre perché si occupano anche della TARI puntuale, anch'essa qualificata dal comma 668 della Legge n. 147/2013 come tariffa avente natura corrispettiva. Nella sentenza, si precisa che «*sia la Tia1 che la Tia2 che la Tari (anch'essa ha natura pubblica anche se riscossa dal gestore, per la natura autoritativa e pubblica del prelievo) sono tutte caratterizzate dai medesimi presupposti: a) mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo; b) il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario*».

Considerato che la TIA1 è ormai pacificamente un tributo, l'aver messo sullo stesso piano anche la TIA2 e la TARI dovrebbe portare a ritenere che anche questi ultimi due prelievi hanno natura tributaria. E questa considerazione sembra rafforzata dalla

Natura
tributaria
per TIA2
e TARI

circostanza che le Sezioni unite valorizzano gli stessi elementi considerati dalla Corte Costituzionale per qualificare la prima TIA come un tributo, ovvero l'obbligatorietà del prelievo e l'assenza di un rapporto sinallagmatico.

Tuttavia la sentenza si chiude in modo contraddittorio, forse per errore, perché nel decidere sulla natura del tributo provinciale si precisa che non «è idonea a snaturare la natura di tributo il mero collegamento quantitativo e percentuale con la Tia 2 che, ancorché abbia natura privatistica, non comporta la modifica della natura della relativa addizionale». D'altro canto, sempre per errore, viene dichiarata la giurisdizione del giudice tributario per l'addizionale «regionale» alla TIA2, anziché per l'addizionale provinciale.

Chiusura
contradittoria
della
sentenza

6.3 La riscossione della tariffa corrispettiva

«I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

La Legge di stabilità n. 147/2013, disciplina nel comma 688 la regola generale per la riscossione della TARI e della tariffa di natura corrispettiva, delineando una sorta di meccanismo di autoliquidazione. La nota IFEL dell'aprile 2016, invero, sembrerebbe obbligare l'Ente ad informare ed assistere il contribuente, pur potendo mantenere in ogni caso, in liquidazione diretta la riscossione, tramite il proprio regolamento.

La norma non prevede scadenze specifiche per il versamento, stabilendo come unico punto fermo, che il versamento in unica soluzione della TARI (estendibile anche alla TARIP), debba avvenire entro il 16 giugno. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite

Assenza
di scadenze
specifiche

le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Risposta
Mef
24 marzo
2014

Il Mef, in una risposta del 24 marzo 2014, in ordine ad un quesito sulla possibilità di emettere acconti sulla TARI, riconosce ai Comuni la piena facoltà di stabilire scadenze e numero di rate, prevedendo come unico limite almeno due rate semestrali. Non è necessaria un'apposita norma che ammetta acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente essendo il Comune libero di determinare le modalità. TARI e per analogia anche tariffa di natura corrispettiva sono state scritte con una disciplina che non parla di liquidazione dell'Ente, ma si limita a dire che l'Ente invia il modello di pagamento precompilato. Questa formula non è sufficiente a dire che siamo ancora nel meccanismo di liquidazione dell'Ente, bensì permette di scegliere, visto che in ogni caso è possibile mantenere la liquidazione d'ufficio oppure passare ad una modalità più assistenziale.

Nel primo caso l'Ente si obbliga ad adempiere alla liquidazione ed è con il recapito certo o la notifica di un atto che fissa la scadenza; nel secondo caso devono essere chiari e noti i termini di pagamento per un tributo che verrebbe trasformato in autoliquidazione pur con l'ausilio dell'Ente.

In merito, come descritto nella precitata nota IFEL, si rimette alla volontà dell'Ente, da esercitarsi a mezzo regolamento comunale, la modifica delle modalità di pagamento previste dalla norma nazionale, specificando, allorquando si verifici tale evenienza che la norma regolamentare deve delineare nello specifico, l'intera procedura in tutte le sue fasi (dall'invio di un modello di pagamento precompilato, con relative informazioni sul tributo sino all'emissione dell'eventuale avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento).

Liquidazione
d'ufficio

In caso di liquidazione TARI/TARIP d'ufficio: l'Ente deve provvedere ad inviare gli avvisi pagamento e non verrà a configurarsi alcuna ipotesi di inadempimento sino a quando gli stessi

non saranno notificati al destinatario, visto che è lo stesso Ente a dover fissare la scadenza ed ufficializzare la data della richiesta. Nell'attuale panorama, per questi motivi, i Comuni seguono solitamente due strade: notifica del sollecito di pagamento con raccomandata, oppure avviso di accertamento senza sanzioni nel caso in cui non sia stato preceduto da sollecito. Ovviamente ove azionate queste fasi, l'obbligazione tributaria rimanga comunque insoddisfatta, è possibile azionare la riscossione coattiva con addebito delle relative sanzioni se non irrogate in sede di accertamento.

Notifica
del sollecito
o avviso
di accerta-
mento

Relativamente a quanto detto, si riporta di seguito la procedura di ricorso all'accertamento disegnata dall'art. 36 del regolamento ministeriale in materia di Tares, applicabile anche alla TARI ed alla TARIP.

Art. 36

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di pagamento indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 35 comma1 oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione...

VII SPUNTI E CONSIDERAZIONI FINALI

7.1 Riflessioni

Come approfondito in questo testo, che si specifica vuole essere una sorta di “finestra” sul mondo TARIP che verrà, l’effettiva e concreta introduzione della tariffa puntuale, secondo i crismi del Decreto Ministeriale, necessita di un approccio diverso, innovativo e di costante monitoraggio dei flussi nei processi gestionali e nelle prestazioni da parte dei Comuni.

Le esperienze dei sistemi di prelievo ad essa previgenti, TARI compresa, impongono un repentino cambio organizzativo in termini di governance da parte degli Enti e in termini tecnici da parte dei soggetti gestori.

Repentino
cambio or-
ganizzativo

In TARI, la presunzione nella produzione dei rifiuti, ha reso il sistema assolutamente non equilibrato, le sorti della tariffa sono quindi oggi legate a doppio filo con la capacità dell’Ente di strutturare un sistema di tariffazione puntuale di tipo “sartoriale” da cui deriveranno diretti riflessi sull’aspetto ambientale e sulla capacità di finanziamento del servizio, oggi nota dolente per le “ingenti” inesigibilità nella fase di riscossione del tributo che ingessano il circuito della spesa nei bilanci comunali. Sebbene risulti essere preminente l’aspetto ambientale, altrettanto da non trascurare quest’ultimo che seppur meramente tecnico risulta strettamente correlato al primo.

Una tassazione percepita dai contribuenti come equa, giusta (come di fatto si pretende dovrebbe essere quella correlata alla tariffa puntuale) dovrebbe garantire maggiori percentuali di riscossione e quindi la soddisfazione del paradigma erogazione/fruizione/effettivo ed integrale finanziamento del Servizio con le finalità ultime della prevenzione e della riduzione dei rifiuti. Il decreto ministeriale ha avuto senza dubbio il pregio di individuare delle

Equa
e giusta
tassazione

procedure di misurazione semplificate che sicuramente facilitano il passaggio dei Comuni verso la tariffa corrispettiva, bisogna però porre particolare attenzione a quelle semplificazioni in esso contenute, che potrebbero incidere negativamente sul carattere di “corrispettività” della stessa, essenziale per voltare pagina, finendo per avvicinarla “pericolosamente” al modello TARI.

La presenza di numerose presunzioni nel calcolo della tariffa, la pesatura indiretta ad esempio, l’adozione di un sistema di peso minimo da addebitare all’utenza, la possibilità di gestire utenze aggregate e il riparto dei rifiuti a carattere presuntivo tra le singole utenze che le compongono, finiscono per “reprimere” la natura corrispettiva che invece dovrebbe, almeno nella intenzioni del legislatore essere dominante. A porre ulteriori dubbi il fatto che la corrispettività dovrebbe comportare come diretta conseguenza, il non assoggettamento a tariffa per quelle utenze che di fatto il servizio non utilizzano, invece non solo ciò accade ma addirittura in molti Comuni il peso della componente fissa supera di gran lunga quello della quota variabile. Tutto questo, rischia di far avvicinare la TARIP ad un vero e proprio tributo piuttosto che ad un’entrata patrimoniale. Ciò appare particolarmente evidente in alcune particolari categorie di utenza, quelle condominiali ad esempio nelle quali la quota fissa (determinata in funzione della superficie e componenti nucleo familiare) risulta esser prevalente rispetto a quella variabile. Ci si chiede appunto se la produzione dei rifiuti sia (o meno) un indice concreto di commisurazione del prelievo, ovvero quale sia il senso della presenza dell’elemento della superficie ed ancor più in caso di utenza aggregata, del riparto in termini di componenti del nucleo in una tariffa puntuale?

Interrogativi questi in relazione ai quali non possono non insinuarsi dubbi sull’effettivo cambio di rotta rispetto al recente passato TARI.

Coefficienti
del metodo
“normaliz-
zato”

Anche l’utilizzo dei coefficienti del “metodo normalizzato” pur lasciando una discreta autonomia nella determinazione delle aliquote, conferma però la scia della presunzione nella produzione dei rifiuti.

Sistema fondato quindi su coefficienti/indici di produzione di rifiuti, non esclusivamente dotato dell’effettività e della misurabilità quali quantitativa in quanto prodotti e/o in quanto conferiti al servizio pubblico.

Come fatto cenno, guardando al regime giuridico, la tariffa viene ad oggi ricondotta - seppur non senza varietà di opinioni nell'alveo delle prestazioni patrimoniali imposte.

È infatti coattiva e obbligatoria, e non presenta uno schema sinallagmatico, tipico dei rapporti privatistico-contrattuali, la fonte legale del rapporto risiede nel dovere insito nella partecipazione alla comunità.

Da più parti, si sostiene che proprio l'interesse pubblico (alla salute, all'igiene, all'ambiente, ecc.) giustifica un siffatto prelievo tariffario, indipendentemente dall'effettiva produzione dei rifiuti.

Dall'anzidetta natura giuridica discendono come evidenziato nelle precedenti pagine altre questioni che riguardano, esemplificativamente: l'applicabilità della legge sul procedimento amministrativo; l'utilizzabilità delle sanzioni (amministrative tributarie); l'applicazione dell'Iva; la possibilità di transare con i creditori e giurisdizione applicabile.

Il prossimo futuro, almeno si spera, sarà dirimente sui dubbi e le persistenti perplessità.

APPENDICE

1. Schema proposta di approvazione regolamento TARIP

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO conto che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio ha cessato di avere applicazione nel Comune di la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data, ed è entrata in vigore la TARI (Tassa sui rifiuti);

CONSIDERATO che con la deliberazione consiliare n. del è stato adottato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTO il comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che *«i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».*

VISTO il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, c.d. "addizionale provinciale", commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

VISTO altresì il D.M. 20 aprile 2017 con oggetto "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

CONSIDERATO che la Tariffa avente natura corrispettiva è dovuta annualmente dalle utenze ed è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. La TARI puntuale è composta da:

- una quota fissa, determinata in funzione dei componenti essenziali del costo del servizio con particolare riferimento ai costi di investimento e relativi ammortamenti;
- una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti (RUR) alle modalità di erogazione del servizio e all'entità dei costi di gestione;

CONSIDERATO che i sistemi di misurazione disciplinati dal predetto decreto ministeriale consentono di rendere più equa la contribuzione dell'utente alla copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti nonché una maggiore attenzione da parte degli utenti al corretto conferimento dei rifiuti stessi;

DATO ATTO che, in virtù della considerazione di cui sopra, il Comune di ha aderito, con deliberazione di Consiglio comunale n., alla Tariffa avente natura corrispettiva, in sostituzione della TARI, e che a partire dal giorno 01/01/..... la TARI non trova applicazione in questo Comune;

CONSIDERATO che con la deliberazione di Consiglio comunale n. del è stato individuato il soggetto a cui assegnare la gestione del servizio della tariffa corrispettiva;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei*

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO il comma 682 della Legge n. 147/2013 in merito alla potestà regolamentare del Comune;

RICHIAMATO altresì il comma 683 il quale stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della tariffa corrispettiva ex art. 1 comma 668 Legge n. 147/2013 in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

RICHIAMATO il testo attualmente vigente del comma 688 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 il quale stabilisce che «*Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali*»;

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione della TARI puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

TENUTO conto che il Regolamento per l'applicazione della Tari puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani entra in vigore il 1° gennaio, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che il testo del regolamento per l'applicazione della TARI puntuale è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare nella seduta del, come previsto dall'art. dello Statuto comunale;

ACQUISTO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, protocollo comunale n. del

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, predisposto a cura del competente ufficio comunale, costituito da n. articoli che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio
- 3) di dare atto che, ai sensi del già citato art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

2. Bozza di regolamento TARIP

COMUNE DI
SETTORE TRIBUTI
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE”
(TARIP)

Capo I
Norme di rilevanza generale

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l’adozione, l’applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa rifiuti di natura corrispettiva, prevista dall’art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 Aprile 2017.
2. La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, con l’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza e di incentivare e organizzare la raccolta differenziata.
3. *(Eventuale in funzione dell’Organizzazione del Servizio da parte dell’Ente)*
4. Il Comune di ha affidato le funzioni di gestione, accertamento e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani al soggetto gestore

Art. 2
Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo dell’applicazione della tariffa puntuale (TARIP) è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o

costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati¹, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili;

3. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il Comune di è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 4

Soggetto passivo

1. La TARIP è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In caso di presenza di locali detenuti in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il responsabile del versamento della TARIP, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è individuato nel soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
4. Soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali è lo stesso Ente.

Art. 5

Istituzione della tariffa

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la tariffa di natura corrispettiva (TARIP) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- per tariffa, il corrispettivo dovuto per i servizi di cui al comma precedente;
- per ente gestore (inserire solo nel caso specifico) il soggetto che provvede allo

1) Rilevante per le per le utenze domestiche, l'assoggettabilità al tributo anche dei locali chiusi su tre lati, questo l'orientamento prevalente.

svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore;

- per rifiuti, tutti i rifiuti urbani e i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite Deliberazioni comunali;

- per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999 n°158 e successive modificazioni;

- per rifiuto urbano residuo (RUR), il Rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CODICE CER 200301);

- per utente: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

- per utenza: le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

- per utenza aggregata, punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

Art. 6

Presupposti della TARIP

1. La TARIP è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati ², a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili;

3. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

4. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

5. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie,

2) Rilevante per le per le utenze domestiche, l'assoggettabilità al tributo anche dei locali chiusi su tre lati, questo l'orientamento prevalente.

balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARIP è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscono pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre considerati predisposti all'uso.

Art. 7

Locali esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

- le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
- I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c.

3. La quota fissa della TARIP è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1;

4. La tariffa puntuale, è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di tassabilità.

Capo I

Criteria per la determinazione delle relative tariffe

Art. 8

Determinazione e composizione della TARIP

1. La TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, come integrato dal presente

Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore e dalle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani ed assimilati conferiti da ciascuna categoria.

4. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune di, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

5. La TARIP qui disciplinata, richiama i due obiettivi previsti nel D.M. 20 Aprile 2017, ovvero:

superare le criticità strutturali della TARI in particolare per quanto concerne l'approssimazione dei sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti prodotti; adeguarsi ai dettami della legislazione europea.

6. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è il soggetto a cui è stato affidato l'appalto dei servizi di igiene urbana. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del D. Lgs. N. 446/1997, la TARIP deliberata al comma 2 può essere modificata in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziari.

7. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

8. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

9. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

10. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

11. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio ed ai relativi costi di gestione.

Art. 9

Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.
(*oppure*)
2. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti³.

Art. 10

Piano finanziario TARIP

1. Ai fini della determinazione della tariffa, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale approva annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo eventualmente fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
3. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa. Il soggetto gestore trasmette al competente Settore dell'Ente, entro il copia del piano economico-finanziario.

Art. 11

Tariffa di riferimento

1. Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, il Consiglio Comunale, ai sensi

3) Nell'ipotesi in cui il Comune decida di adottare il secondo criterio indicato, mutuato dall'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93 e confermato dall'art.1, comma 652 della Legge n. 147/2013,, dovrà comunque avere a riferimento specifici elementi oggettivi in grado di condurre alla determinazione delle tariffe in analogia ai criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale e si articola per fasce di utenza domestica e non domestica. È istituita, sulla base di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, la tariffa avente natura di corrispettivo e corrispondente al costo del servizio pubblico di gestione della quantità dei rifiuti avviati allo smaltimento.

Art. 12

Articolazione della tariffa per fasce di utenza

1. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica. Per utenza domestica si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo. All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta degli indici allegati al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia in esse esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

Art. 13

Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati

1. L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza come stabilito nel D.M. del 20 Aprile 2017;
2. Il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 14

Misurazione puntuale della quantità di rifiuti

1. La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti (attraverso pesatura diretta) si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti secondo la metodologia individuata nel successivo articolo;

Art. 15

Misurazione della quantità di rifiuto

1. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza
(Indicare la modalità individuata dall'Ente)

- a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
- d) effettuata presso un centro di raccolta.

(Specificare a seconda della tipologia di pesatura, che)

2. Nei casi di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza (RIFut), è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi. Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata dalla formula: $RiFut = \Sigma PESconf$.

3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.

4. Nei casi di registrazione di cui al comma 3, la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut), può essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata come: $RiFut = \Sigma VOLcont * Kpeso$.

5. Sarà l'ENTE a stabilire per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

6. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

7. In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), è individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di misurazione (ciò è quanto prevede il D.M. 20 Aprile 2017 all'art. 6)

8. Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura indiretta le dotazioni elettroniche, i contenitori nonché gli strumenti di pesatura devono rispettare tutti gli standard tecnici applicabili, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4 in materia di protezione dei dati personali e di gestione informatizzata degli stessi.

(Si rammenta inoltre che il predetto D.M. all'art. 10, relativamente alla determinazione delle utenze aggregate domestiche prevede)

1. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della mi-

surazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.

2. Il riparto tra le singole utenze può avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

Art. 16

Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

Categoria 1: Nucleo familiare con 1 componente

Categoria 2 Nucleo familiare con 2 componenti

Categoria 3 Nucleo familiare con 3 componenti

Categoria 4 Nucleo familiare con 4 componenti

Categoria 5 Nucleo familiare con 5 componenti

Categoria 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

3. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile, ex artt. 3 e 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

4. Quota fissa

La quota fissa della tariffa di ogni singola utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con il coefficiente K_a di cui alla tabella 1a dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. La quota fissa è applicata ad ogni utenza domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dell'occupante o conduttore. Questa è sempre dovuta anche in assenza di conferimento di rifiuti.

5. Quota variabile

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto RUR raccolto presso ciascuna utenza. Ciascuna utenza domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di conferimenti di sacchetti di rifiuto indifferenziato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe. In caso di perdita o di danno

irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

Art. 17

Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158.

2. Quota fissa

La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza. La parte fissa è applicata ad ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali da parte dell'occupante o detentore. Questa è sempre dovuta anche in assenza di conferimento di rifiuti.

3. Quota variabile

4. La quota variabile applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato e assimilati raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 del presente Regolamento. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di conferimenti di sacchetti o del numero minimo di contenitori di rifiuto indifferenziato a seconda della modalità di conferimento da parte di ciascuna utenza. Tali minimi sono stabiliti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della tariffa rifiuti è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'allegato 2 del presente Regolamento. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate:

Categoria 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Categoria 2 Cinematografi e teatri

(Elencare le categorie di utenza non domestica come individuate e denominate dall'Ente, poi eventualmente specificare quanto segue)

1. Ai fini della classificazione delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento ai codici risultanti dalle Tabelle ATECOFIN, codice ISTAT, dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.). Qualora le certificazioni prodotte risultino in contrasto con la reale attività merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento alla attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio IVA competente. Nel caso di attività distintamente classificate o di pluriattività esercitate in locali distinti e separati o aree scoperte per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività esercitata nei singoli locali o aree. Nel caso di attività distintamente classificate oppure di pluriattività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale da ritenersi prevalente. Nel caso di insediamento di più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività. In tale insediamento, l'area ad uso comune sarà ripartita fra le diverse attività in modo proporzionale alla effettiva superficie occupata

Art. 18

Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 655 della Legge 147/2013 e dell'art. 33 bis del Decreto Legge n. 248 del 31.12.07, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la tariffa di cui al presente Regolamento. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla tariffa di cui al presente regolamento. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 19

Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

Capo III
Particolari condizioni d'uso e ipotesi speciali

Art. 20

Soggetti obbligati in presenza di ipotesi speciali

1. Parti comuni di abitazioni condominiali. Sono soggette a tariffa le parti in uso comune fra le abitazioni facenti parte di un complesso immobiliare. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini o da personale di servizio del condominio, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove richiesti dal Comune – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree. Multiproprietà Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni. Centri Commerciali Per le parti a comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Locazione abitazioni ammobiliate Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno. Attività ricettive in genere Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive in genere di cui alla L.R. 42/2000, e successive modifiche (residence, ville d'epoca, agriturismo, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 21

Principio di solidarietà

1. L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art. 22

Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

1. Per «utenze non stabilmente attive» previste dall'art.7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158 si intendono le seguenti:

Utenze domestiche:

- a) abitazioni non occupate e/o tenute a disposizione;
- b) abitazioni ad uso stagionale abitate per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni nell'anno solare anche in modo non continuativo.

Per le utenze domestiche non occupate e/o tenute a disposizione o stagionali il cui proprietario risiede nel territorio comunale, il numero degli occupanti è

pari al numero reale dei componenti risultante dai registri anagrafici mentre, qualora il proprietario non risieda nel territorio comunale, il nucleo di riferimento è determinato in modo convenzionale:

(specificare le modalità individuate dall'ente)

Per le utenze domestiche non occupate e/o tenute a disposizione e quelle ad uso stagionale abitate per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni nell'anno solare *(l'ente può applicare delle riduzioni)*

Esempio: *riduzione del 50% sugli svuotamenti di rifiuto indifferenziato minimi applicati così come determinato in sede di approvazione delle tariffe, salvo il caso in cui gli svuotamenti di rifiuto indifferenziato effettivi siano superiori a tali minimi.*

Art. 23

Locali ed aree scoperte adibiti ad usi diversi

1. Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente. Agli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività tenendo conto delle superfici da queste utilizzate.

Art. 23 bis

Magazzini di materie prime e/o merci in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili

1. Per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di aree di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva che genera in via continua e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza della tariffa le utenze non domestiche che volessero avvalersi dell'esclusione delle superfici di cui sopra debbono presentare all'Ente Gestore idonea documentazione atta a dimostrare che le aree di magazzino per cui si richiede l'esclusione siano:

- funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e che le aree ove questa è svolta generino in via continua e prevalente rifiuti speciali non assimilabili;
- occupate in via continuativa e prevalente da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili.

Art. 24

Modalità per la determinazione della superficie

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. La superficie complessiva è arroton-

data, per difetto o per eccesso, al metro quadrato se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato. La superficie del vano scala è calcolata, una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli. La superficie da calcolare per le utenze domestiche è solamente quella dei locali, con esclusione di quella delle eventuali aree scoperte pertinenziali o accessorie (come, ad esempio, cortili, giardini, terrazzi e balconi scoperti, ecc.). Per le utenze non domestiche le aree scoperte sono assoggettate a tariffa per la parte utilizzata per lo svolgimento dell'attività, con esclusione di quelle parti pertinenziali, accessorie o ornamentali, come le aree a verde, la viabilità.

Art. 25

Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la Tariffa giornaliera. È considerata temporanea l'occupazione fino ai 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la Tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private. La Tariffa giornaliera è fissata, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa fissa annuale maggiorata del 50% (cinquanta per cento). La quota variabile è determinata in base agli svuotamenti di rifiuto indifferenziato e assimilati effettuati; in caso di applicazione dei minimi questi sono rapportati al periodo di effettivo utilizzo. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia. L'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al gestore e all'Ufficio Tributi del Comune per conoscenza.

Capo IV

Agevolazioni e riduzioni

(Eventuale in funzione della specificità dell'ente)

Art. 26

Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito. Le utenze disagiate o non raggiungibili a giudizio del soggetto gestore, possono concordare con quest'ultimo il luogo di raccolta.
2. Per tali utenze sono riconosciute le seguenti riduzioni: *(esempio possibile prevedere)*
 - 50 % della tariffa fissa, per conferimenti a distanza dall'abitazione superiore a 1.000 m;

- 20% della tariffa fissa, per conferimenti a distanza dall'abitazione superiore a 500 m. Nel caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore (frane, strade ostruite, strade non accessibili ai veicoli con i quali è effettuato il servizio, ecc) che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi, comporta a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa, per 1/12 su base annua ogni 30 giorni o frazione di interruzione. Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori a 30 giorni nessuna riduzione compete all'utenza. Le comunicazioni presentate dall'utenza, concernente la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo, possono essere inoltrate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda

Art. 27

Agevolazioni da parte del Comune a favore di utenze non domestiche per la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale

1. È riconosciuta una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166.
2. Le utenze non domestiche possono presentare all'amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione, ai sensi del DPR 472/96 articolo 1 comma 3, necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute nell'anno precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione.
3. Possono presentare richiesta di riduzione tutte le utenze non domestiche appartenenti alle categoria 7, 8- bis, 21, 22, 23, 24, 25-bis, 26, 26-bis e 27.
4. Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui al comma 1, la quantità minima di prodotti alimentari donati non potrà essere inferiore ai 3 Kg per mq di superficie complessiva dell'utenza al lordo di eventuali abbattimenti di superficie, a qualsiasi titolo.
5. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 28

Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri⁴:
 - all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;

4) Queste disposizioni rappresentano mere facoltà dell'Ente in funzione della propria specificità.

- alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
- all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 29

Criteria per le agevolazioni

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri⁵:
 - al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni⁶;
 - alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 30

Criteria per particolari esenzioni

(eventuale)

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie meno abbienti ;
 - al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, nel rispetto del divieto degli "aiuti di Stato";
 - applicando specifiche disposizioni dettate dalla normativa vigente in ambito di fiscalità locale.

Capo V

Dichiarazione e gestione del tributo

Art. 31

Denuncia di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici

(da adattare al caso di specie)

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa denuncia entro 60 giorni dall'inizio della conduzione, al soggetto gestore su apposito modulo da questi posto a disposizione. Qualora l'utente presenti la denuncia oltre il termine dei 60 giorni di cui al precedente comma, il gestore applicherà la tariffa fissa e il numero minimo di svuotamenti annuali di rifiuti indifferenziati previsti per la tariffa variabile per il periodo che decorre dalla data di inizio occupazione o conduzione locali e/o aree scoperte sino alla data

5) Queste disposizioni sono informate alle previsioni della norma istitutiva.

6) Previsione di abbattimenti diretti ad incentivare la raccolta differenziata.

di presentazione della denuncia tardiva. Deve essere presentata una distinta denuncia per ogni immobile soggetto a tariffa. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

Per le utenze domestiche:

1. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.
2. Numero effettivo degli occupanti;
3. Ubicazione, superficie, destinazione delle superfici;
4. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo;
5. Data di inizio dell'occupazione;
6. Estremi catastali;
7. Intestatario erogazione energia elettrica;
8. Sottoscrizione con firma leggibile;

Per le utenze non domestiche:

1. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale, titolare o altro);
2. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale e/o partita IVA);
3. codice ISTAT dell'attività - sede legale e sede operativa;
4. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
5. la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
6. Estremi catastali;
7. la sottoscrizione con firma leggibile.

Le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio, così come per i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica. La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere, l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo il D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 32

Denuncia di variazione

(da adattare al caso di specie)

1. Analoga denuncia di cambiamento, nei termini di cui al precedente articolo, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dai soggetti obbligati al variare degli elementi di imposizione soggettivi ed oggettivi, che afferiscono all'intestazione dell'utenza ovvero al calcolo della tariffa. Per le sole utenze domestiche residenti, la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal soggetto gestore sulla base delle risultanze anagrafiche senza obbligo di denuncia. Le variazioni alle condizioni della tariffa hanno effetto dal primo

giorno successivo al loro verificarsi. Qualora l'utente presenti la denuncia oltre il termine dei 60 giorni di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il gestore applicherà la tariffa fissa e il numero minimo di svuotamenti annuali di rifiuti indifferenziati previsti per la tariffa variabile per il periodo che decorre dalla data di effettiva variazione alla data di presentazione della denuncia tardiva. Nel caso in cui la tardiva denuncia sia relativa ad elementi che comportino una diminuzione della tariffa dovuta, la variazione ha efficacia dal giorno in cui viene comunicata.

Art. 33

Denuncia di cessazione

(da adattare al caso di specie)

1. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore appena intervenuta e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi. Nel caso in cui la cessazione dell'utenza sia comunicata tardivamente essa ha efficacia dal giorno di presentazione di tale comunicazione. Fa eccezione il caso in cui l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver avuto la disponibilità, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero che la Tariffa di Igiene Ambientale sia stata pagata dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. In tal caso si riconosce non dovuta la tariffa dalla data di detenzione del nuovo occupante, previa l'applicazione di una penalità pari ad € 30 per le utenze domestiche e € 60 per le utenze non domestiche a titolo di risarcimento forfettario per le spese amministrative sostenute per l'attività di controllo. La denuncia di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- cognome e nome del proprietario dell'immobile;
- sottoscrizione con firma leggibile. Contestualmente alla denuncia di cessazione dell'utenza dovrà avvenire la restituzione dei sacchetti con Rfid utilizzati per il conferimento del rifiuto indifferenziato eventualmente residuo. In caso di mancata restituzione sarà addebitato all'utenza, anche se cessata, il costo dei sacchetti nel caso in cui questi siano oggetto di raccolta successiva alla data di cessazione. Allo stesso modo saranno addebitati gli svuotamenti dei bidoni di rifiuto indifferenziato e assimilati delle utenze cessate, effettuati nel periodo intercorso tra la data di cessazione e la data di ritiro dei bidoni da parte del soggetto Gestore. Art. 27 Disposizioni generali Dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli che precedono sarà rilasciata ricevuta all'utente. Nel caso di comunicazione inoltrata a mezzo servizio postale, fa fede il timbro postale di spedizione.

Art. 34

Pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti nel precedente articolo, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le scadenze determinate con delibera di G.M, ovvero:

1° rata entro il

2° rata entro il

3° rata entro il

4° rata entro il

È possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il

2. Il contribuente, in caso di omesso pagamento può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, e s.m.i. purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza

Art. 35

Attività di accertamento e liquidazione

(da adattare al caso di specie)

1. Sulla scorta delle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, prodotte dall'utenza al Comune ai fini TARSU fino al 31.12.2000 e prodotte dal 2001 ai fini TIA e dal 2014 ai fini della presente tariffa corrispettiva direttamente al soggetto gestore, lo stesso procede, entro il quinto anno successivo a quello di riferimento, al recupero della tariffa, ovvero della nuova tariffa dandone comunicazione al medesimo. Contestualmente procede, in caso di cessazione dell'utenza, al rimborso, previa compilazione da parte dell'utente di apposita istanza presso l'Ufficio competente, di eventuali eccedenze tariffarie ovvero alle occorrenti rettifiche contabili ai fini del conguaglio tariffario e sua riscossione. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione possono essere inviati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 36

Accertamenti d'ufficio

1. Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione della tariffa, è facoltà del Comune o del soggetto gestore, invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto. È facoltà del Comune o del soggetto gestore di effettuare sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie tassabile, nonché della veridicità dei dati forniti con autocertificazione al fine di beneficiare di particolari agevolazioni o riduzioni ai sensi del presente Regolamento, previa comunicazione inviata all'utente

con un preavviso di 5 giorni. In caso di diniego all'accesso, opposto dall'interessato, sarà facoltà del Comune o soggetto gestore promuovere accertamenti d'ufficio, utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici. Ai fini degli accertamenti il Comune o soggetto gestore non può chiedere documenti già in possesso di p.a. indicata dall'utente stesso, come previsto dal comma 4 art. 6 della Legge n. 212/2000.

A tale scopo, il Comune o il soggetto gestore può, in via meramente esemplificativa, provvedere a:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- utilizzare tecnici o incaricati, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'Ente Gestore medesimo;
- accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
- richiedere l'esibizione del registro di carico e scarico dei rifiuti ovvero dei formulari per il trasporto dei rifiuti. L'utente è tenuto a fornire la documentazione sopra citata entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente Gestore.

(da adattare al caso di specie)

1. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione imputabile alla condotta dell'utenza, il Comune o soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

2. Nel caso di utenze domestiche si assumono a riferimento 250 mq e il nucleo residente nell'abitazione come risultante dall'anagrafe comunale o in mancanza in base alla tabella di cui all'articolo 14; nel caso di utenze non domestiche, la base di calcolo è riferita alle superfici medie della categoria di appartenenza. Resta salva la possibilità per il Gestore di acquisire più puntuali elementi di valutazione e per le utenze interessate di dimostrare l'effettiva consistenza dei parametri su cui è calcolato il costo del servizio. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune o il soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, gli atti di riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. Il Comune ove non eserciti direttamente la facoltà di procedere agli accertamenti di cui al presente articolo,

può trasferire la piena competenza al soggetto gestore il quale subentra in tutti diritti obblighi, doveri e privilegi del Comune stesso. Il soggetto gestore potrà direttamente affidare in parte o per intero l'attività di accertamento-liquidazione-riscossione a soggetti terzi all'uopo abilitati con i poteri sopra richiamati. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento. Il Comune o il soggetto gestore procede con l'attività di accertamento entro i termini prescrizionali del quinto anno successivo a quello di riferimento.

3. È fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe demografica, agli uffici del commercio del Comune, di comunicare tutte le informazioni in loro possesso, utili ai fini dell'accertamento, su supporto informatico convenuto con il soggetto gestore. Il gestore per gli utenti attivi, iscritti all'anagrafe Comunale, alla C.C.I.A.A., ed all'anagrafe elettrica, e che non risultano iscritti nell'archivio della tariffa rifiuti, decorsi trenta giorni dall'invio del modulo concernente la denuncia di inizio utenza, è autorizzato a iscriverli d'ufficio ed emettere fatture sui servizi.

Art. 37

Accertamenti incrociati

1. Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno l'ufficio anagrafe del Comune, comunica all'Ecosportello Ascit su supporto informatico, le variazioni anagrafiche intervenute nelle schede di famiglia in ordine alla composizione dei nuclei famigliari ed alla loro nuova costituzione. Egualmente e con le stesse modalità e scadenze, l'ufficio attività produttive comunica l'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute.

Art. 38

Titolarità della riscossione

(da adattare al caso di specie)

1. Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ivi comprese l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 e il ruolo di cui al D.Lgs. n. 46/1999.

2. La riscossione volontaria è disposta in quattro rate con le seguenti scadenze: gennaio, aprile, luglio, ottobre (se festivi la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo).

3. Nell'anno successivo a quello di competenza, a seguito della misurazione dei conferimenti effettuati da ogni singola utenza, saranno emesse le corrispondenti fatture e note di credito di conguaglio.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nelle fatturazioni successive.

(oppure)

Art. 39
Riscossione

1. Il Comune di provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio (*specificare*) o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. A tal fine designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario responsabile della TARIP a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all'indirizzo di domicilio di residenza o fiscale o per posta elettronica, qualora espressamente richiesto dal contribuente di avviso di pagamento, frazionato in tre rate, aventi scadenza, in via ordinaria, al 31 maggio, 30 settembre e 16 dicembre.

3. Il Comune di determina la TARIP in quattro rate bimestrali recanti scadenza:

1).....;

2).....;

3).....;

4).....

4. Il versamento della TARIP, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate – F24 – ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, L'Ente provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARIP.

5. La TARIP è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.

6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARIP o penalità, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.

7. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a € 12 (Euro dodici/00). Per la TARIP giornaliera di cui all'art. 11 del presente Regolamento, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s'intendono

comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.

8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, successivamente all'infruttuoso invio di un sollecito di pagamento con medesime modalità, a mezzo raccomandata A.R. o PEC risultante da pubblici elenchi e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARIP è 18 dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 17, oltre agli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Capo VI **Accertamenti - Sanzioni - Contenzioso**

Art. 40 **Accertamenti**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 41 **Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 42 **Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

Art. 43

Autotutela e rimborsi

1. L'Ente, può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente l'avviso di accertamento o altro provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un avviso di accertamento o altro provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo della soccombenza;
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di avvisi di accertamento o altri provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. doppio addebito;
 - b. errore di persona;
 - c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d. evidente errore logico di calcolo;
 - e. evidente errore sul presupposto dell'addebito.
4. Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto interessato al Comune di entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede a rimborso qualora gli importi oggetto di istanza di rimborso siano inferiori agli importi indicati al precedente articolo 16 - comma 7.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo VI

Norme transitorie

Art. 44

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione della TARIP si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani⁷.

7) Adattare alla specificità del caso ritenuta più adeguata.

3. D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158
**“ELABORAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO PER LA DEFINIZIONE
DELLA TARIFFA RIFIUTI - TESTO VIGENTE”**

N.d.R.: testo aggiornato con le modifiche apportate da:

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000);
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158
(s.o. n. 107/L alla G.U. 4 giugno 1999 n. 129)

Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CE, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49 che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

CONSIDERATO che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;

TENUTO CONTO dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attività attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento

del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvasi con provvedimento successivo;

CONSIDERATO, altresì, che la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

VISTA la legge 25 gennaio 1994 n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

RITENUTO di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in data 30 settembre 1998;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Metodo normalizzato

1. È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2

Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli Enti locali.

2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.

Art. 3

Determinazione della tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in rela-

zione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.

Art. 4

Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune.

Art. 5

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1.

dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli Enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

3. *Omissis*

4. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 6

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.

Art. 7

Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

Art. 8

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Art. 9

Adempimenti dei Comuni

1. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli Comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3.

2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i Comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che i Comuni medesimi determineranno.

Art. 10

Riscossione della tariffa

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:

- a) quattro anni per i Comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;

- b) cinque anni per i Comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;
 - c) otto anni per i Comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
 - d) otto anni per i Comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.
- 2. *omissis.*
 - 3. *omissis.*
 - 4. *omissis.*

Art. 12

Verifica sull'applicazione del metodo normalizzato

1. Durante i primi due anni di applicazione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, con la collaborazione dell'ANPA, delle Regioni, dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM effettua una verifica sull'applicazione del metodo normalizzato e della contabilità per centri di costo analitici su un campione di Comuni eterogeneo su base regionale e statisticamente rappresentativo. Sulla base dei risultati ottenuti potranno essere apportate eventuali modifiche al metodo normalizzato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

